*Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I*

Anno 116° — Numero 53

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* Roma - Martedì, 25 febbraio 1975 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato.**
**I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione**

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

## SOMMARIO

# PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

## COMUNICATO

Giovedì 13 febbraio 1975, alle ore 11, il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Ivan Rohal-Ilkiv il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di ambasciatore della Repubblica socialista cecoslovacca a Roma.

**(1356)**

# LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 settembre 1974, n. **846**.

**Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Catania.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1073 e modificato con regio decreto 16 ottobre 1940, n. 1527, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 31 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere sono aggiunti i seguenti:

Paleografia greca;
Storia del Cristianesimo antico;
Epigrafia e antichità greche;
Preistoria e protostoria europea;
Storia dell'espansione coloniale e della decolonizzazione;
Storia dei partiti e dei movimenti politici;
Metodologia della ricerca storica;
Filosofia della politica.

Art. 60 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia sono aggiunti i seguenti:

Cardiologia;
Nefrologia chirurgica;
Nefrologia medica;
Chirurgia di pronto soccorso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 settembre 1974

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 17 *febbraio* 1975
*Atti di Governo, registro n.* 8, *foglio n.* 140

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1974, n. **847**.

**Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Milano.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, numero 2280 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 2056, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 9 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in giurisprudenza sono aggiunti i seguenti:

Diritto delle Comunità europee;
Diritto pubblico generale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1974

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 17 *febbraio* 1975
*Atti di Governo, registro n.* 8, *foglio n.* 135

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1974, n. **848**.

**Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Genova.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2846, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni della Università di Genova e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 61 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in materie letterarie sono aggiunti i seguenti:

Geografia economica, politica e sociale;
Letteratura latina cristiana.

Art. 62 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in pedagogia è aggiunto il seguente:

Geografia economica, politica e sociale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1974

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 17 *febbraio* 1975
*Atti di Governo, registro n.* 8, *foglio n.* 138

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1974, n. **849.**

**Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale del SS. Salvatore, in Montecarlo.**

N. 849. Decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 1974, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale del SS. Salvatore, in località S. Salvatore del comune di Montecarlo (Lucca).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 13 *febbraio* 1975
*Atti di Governo, registro n.* 8, *foglio n.* 119

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1974, n. **850.**

**Riconoscimento della personalità giuridica della casa salesiana di S. Giovanni Bosco, denominata « Collegio salesiano don Bosco », in Tolmezzo.**

N. 850. Decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 1974, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della casa salesiana di S. Giovanni Bosco, denominata « Collegio salesiano don Bosco », in Tolmezzo (Udine).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 13 *febbraio* 1975
*Atti di Governo, registro n.* 8, *foglio n.* 116

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1974, n. **851.**

**Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale della B.M.V. mediatrice di tutte le grazie, in Cavarzere.**

N. 851. Decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 1974, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale della B.M.V. mediatrice di tutte le grazie, in località Villaggio Busonera del comune di Cavarzere (Venezia).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 13 *febbraio* 1975
*Atti di Governo, registro n.* 8, *foglio n.* 117

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1974, n. **852.**

**Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale di S. Antonio di Padova, in Peschici.**

N. 852. Decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 1974, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale di S. Antonio di Padova, in Peschici (Foggia).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 13 *febbraio* 1975
*Atti di Governo, registro n.* 8, *foglio n.* 120

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1974, n. **853.**

**Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale dei Tre Santi Sisinnio, Martirio ed Alessandro, in Bolzano.**

N. 853. Decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 1974, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale dei Tre Santi Sisinnio, Martirio ed Alessandro, in Bolzano.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 13 *febbraio* 1975
*Atti di Governo, registro n.* 8, *foglio n.* 118

DECRETO-LEGGE 24 febbraio 1975, n. **25.**

**Regolazione del mercato interno dell'alcool da vino.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, secondo comma, della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare norme per la regolazione del mercato interno dell'alcool da vino al fine di evitare negative ripercussioni sull'economia del settore vitivinicolo;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con quelli per il tesoro e per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

L'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.), in aggiunta ai compiti previsti dalla legge istitutiva 13 maggio 1966, n. 303, e dalle successive modificazioni ed integrazioni, per un triennio successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, deve procedere all'acquisto ed allo stoccaggio, per la

successiva immissione al mercato interno e per l'esportazione, di quantitativi di alcool provenienti dalla distillazione dei vini di produzione nazionale.

Gli acquisti saranno effettuati ai prezzi stabiliti con decreti del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con i Ministri per il tesoro, per l'industria, il commercio e l'artigianato.

Per l'attuazione dei compiti di cui al primo comma, l'A.I.M.A. potrà avvalersi di cooperative, di consorzi o di loro organizzazioni, di enti pubblici o di altri operatori riconosciuti idonei con le procedure previste dall'art. 12 della legge 13 maggio 1966, n. 303.

Alle operazioni previste dal presente articolo si applicano le disposizioni della legge 31 marzo 1971, n. 144, sul finanziamento degli interventi di mercato svolti dall'A.I.M.A.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 febbraio 1975

LEONE

MORO — MARCORA — COLOMBO — DONAT-CATTIN

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 24 *febbraio* 1975
*Atti di Governo, registro n.* 8, *foglio n.* 143

---

DECRETO-LEGGE 24 febbraio 1975, n. **26**.
**Disposizioni urgenti per il credito all'agricoltura.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, secondo comma, della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare norme che consentano l'immediata ripresa dell'attività creditizia in agricoltura;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica e per il tesoro e con i Ministri per le regioni e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

Decreta:

Art. 1.

Per le operazioni di credito agrario di miglioramento fondiario, di acquisto di proprietà diretto coltivatrice e di esercizio, di cui alla legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni, assistite da concorso nel pagamento degli interessi, i tassi agevolati a carico degli operatori agricoli sono aumentati al 6 per cento per i mutui di miglioramento fondiario e di acquisto di proprietà diretto coltivatrice ed al 7 per cento per i prestiti di esercizio, comprensivi di ogni e qualsiasi onere, quando i contratti definitivi di mutuo siano stipulati e le cambiali agrarie per i prestiti siano rilasciate in epoca successiva all'entrata in vigore del presente decreto.

L'aumento dei tassi agevolati è ridotto al 4 per cento per i mutui di miglioramento fondiario e di acquisto di proprietà diretto coltivatrice ed al 5 per cento per i prestiti di esercizio, qualora le aziende agricole ricadano nei territori di cui al testo unico delle leggi sul Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, ed in quelli dichiarati montani ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni ed integrazioni.

Per i prestiti di esercizio previsti dagli articoli 5 e 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364, i tassi vigenti a carico degli operatori sono aumentati di due punti. La misura di detti tassi non potrà, comunque, superare il 5 per cento.

Per le operazioni effettuate con fondi di anticipazione dello Stato, delle regioni o di altri enti pubblici l'interesse a carico degli operatori è fissato al 4 per cento per i mutui di miglioramento e di acquisto di proprietà diretto coltivatrice ed al 5 per cento per i prestiti di esercizio.

In dipendenza delle norme recate dal presente decreto, saranno apportate le occorrenti modifiche alle convenzioni stipulate con gli istituti ed enti esercenti il credito agrario con la procedura prevista dalle leggi che regolano i relativi « fondi di rotazione ».

Art. 2.

Il Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, potrà modificare la misura dei tassi agevolati, indicati nel precedente art. 1.

In ogni caso l'onere a carico dei beneficiari dei mutui e dei prestiti non potrà essere inferiore al 3 per cento, riducibile al 2 per cento per le zone del Mezzogiorno e per i territori montani, nè superiore al 7 per cento per le operazioni di credito agrario di miglioramento ed all'8 per cento per quelle di esercizio.

Art. 3.

Ai fini della concessione del concorso nel pagamento degli interessi sui mutui di miglioramento fondiario e sui prestiti di conduzione che saranno autorizzati dagli organi regionali ed erogati dagli istituti ed enti esercenti il credito agrario, ai sensi della legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni, è stabilito, per l'esercizio 1975, il limite di impegno di lire 25 miliardi per le operazioni di mutuo ed è disposto lo stanziamento di lire 30 miliardi per quelle di prestito.

Art. 4.

Ai mutui di miglioramento fondiario e di acquisto di proprietà diretto coltivatrice nonché ai prestiti di esercizio concessi nelle regioni a statuto speciale ed a statuto ordinario e nelle provincie autonome di Trento e Bolzano si applicano le disposizioni di cui all'art. 34 e quelle di cui all'art. 36, escluso l'ultimo comma, della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 5.

A favore del « Fondo di rotazione per lo sviluppo della zootecnia » di cui alla legge 8 agosto 1957, n. 777 ed all'art. 13 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, e succes-

sive modificazioni ed integrazioni, è disposta una ulteriore anticipazione per l'esercizio 1975 di lire 10 miliardi.

Nella concessione dei prestiti del predetto « fondo » sarà data precedenza alle iniziative assunte da imprenditori agricoli, singoli od associati, e da enti pubblici per la costituzione o il potenziamento in zone di collina o di montagna di allevamenti per la produzione di carne o di bestiame giovane da riproduzione.

Sulle anticipazioni accreditate agli istituti ed enti esercenti il credito agrario ai sensi dell'art. 2 della legge 8 agosto 1957, n. 777, e dei decreti del Ministro per l'agricoltura e le foreste 9 aprile 1968 e 12 giugno 1968, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 22 maggio 1968 e n. 156 del 20 giugno 1968, nonché sulle somme che gli istituti ed enti medesimi versano al « fondo » successivamente alle scadenze previste dai relativi regolamenti e convenzioni per interessi di preammortamento, per rate di ammortamento e per estinzioni anticipate, è dovuto un interesse pari al tasso ufficiale di sconto.

Art. 6.

Per la concessione dei prestiti di cui all'art. 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, il « Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura » è incrementato per l'esercizio 1975 di lire 10 miliardi.

Sulle anticipazioni accreditate agli istituti ed enti esercenti il credito agrario, ai termini dell'ultimo comma del citato art. 12, nonchè su tutte le somme che gli istituti ed enti medesimi versano al « fondo » successivamente alle scadenze previste dai relativi regolamenti e convenzioni, è dovuto fino alla data del versamento un interesse pari al tasso ufficiale di sconto.

Art. 7.

Per la concessione del credito agrario di miglioramento di cui all'art. 3 della legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni, gli istituti e sezioni speciali di cui agli articoli 14 e 18 della predetta legge sono abilitati ad emettere obbligazioni nominative o al portatore, all'interesse ed alle condizioni che saranno fissate di volta in volta, con l'approvazione prevista dall'art. 44 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito nella legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni ed integrazioni.

Dopo l'entrata in vigore del presente decreto gli istituti e le sezioni speciali di credito agrario, già abilitati ad emettere obbligazioni, dovranno attenersi, per le nuove emissioni, alle norme contenute nel presente articolo.

Alle obbligazioni agrarie anzidette si applicano le norme di cui alla legge 5 luglio 1964, n. 627.

Art. 8.

Alle operazioni di credito agrario di miglioramento fondiario si estende, in quanto applicabile, ogni altra disposizione concernente i mutui fondiari, agrari e delle sezioni autonome di opere pubbliche con particolare riferimento ai privilegi di procedura spettanti agli istituti di credito fondiario per la riscossione dei propri crediti.

Art. 9.

E' delegato alle regioni l'esercizio delle funzioni amministrative relative alla concessione, liquidazione e pagamento del concorso negli interessi sui prestiti di cui agli articoli 5 e 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364, erogati dagli istituti ed enti esercenti il credito agrario, in relazione ad eventi verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 1975, per gli importi, con le modalità e le procedure indicate all'art. 8 della legge medesima.

Art. 10.

I prestiti per la corresponsione di anticipazioni ai soci di enti ed associazioni agrarie di cui all'art. 2, punto 4, lettera *b*), della legge 5 luglio 1928, n. 1760, possono avere durata fino a dodici mesi e godono dei privilegi di cui agli articoli 8 e seguenti della legge medesima sui prodotti conferiti.

Art. 11.

Al riparto tra le regioni a statuto speciale, a statuto ordinario e le provincie autonome di Trento e Bolzano delle somme di cui al precedente art. 3 provvede il C.I.P.E., su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, sentita la commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

La ripartizione delle anticipazioni previste dai precedenti articoli 5 e 6 è disposta con le modalità recate dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11.

Art. 12.

Le regioni a statuto speciale, a statuto ordinario e le provincie autonome di Trento e Bolzano, entro due mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto adotteranno i provvedimenti per la sua applicazione, stabilendo in particolare i criteri di concessione delle provvidenze creditizie in modo da tener conto, in via prioritaria, delle esigenze dei coltivatori diretti e delle cooperative agricole.

Art. 13.

In relazione all'attuazione dei progetti speciali in agricoltura previsti dall'art. 2 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, alle imprese agricole, singole o associate, possono essere concessi, nei casi non previsti dall'art. 141 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, prestiti di esercizio a tasso agevolato nonché le anticipazioni finanziarie di cui al terzo comma dell'art. 75 del testo unico medesimo e anticipazioni a tasso agevolato su contributi statali, regionali o delle Comunità europee.

I tassi di interesse su tali operazioni sono fissati con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Per consentire l'applicazione dei tassi di interesse nelle misure fissate, la Cassa per il Mezzogiorno è autorizzata a concedere agli istituti di credito, con i criteri e le modalità determinate dal Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, un concorso negli interessi sulle singole operazioni di prestito e di anticipazione, oppure a costituire fondi di rotazione regolati da apposite convenzioni in conformità del settimo comma dell'art. 141 del citato testo unico.

I prestiti di cui al presente articolo sono assistiti, nei casi consentiti, dalla garanzia sussidiaria del fondo interbancario di garanzia, di cui all'art. 36 della legge

2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni ed integrazioni, con i criteri e le modalità previste dalle stesse disposizioni.

La trattenuta dello 0,20 per cento che gli istituti di credito, ai sensi della lettera *a*), comma nono, dell'art. 141 del predetto testo unico operano all'atto della prima somministrazione sull'importo originario dei mutui assistiti dalla garanzia sussidiaria del fondo interbancario viene ridotta allo 0,10 per cento per le operazioni di prestito di esercizio previste dal presente articolo e non viene ripetuta nel caso di proroga o rinnovo dell'operazione medesima.

Art. 14.

All'onere di lire 75 miliardi derivante dall'applicazione del presente decreto nell'anno 1975 si provvede con corrispondente riduzione del cap. 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 15.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 febbraio 1975

LEONE

MORO — MARCORA — ANDREOTTI — COLOMBO — MORLINO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 24 *febbraio* 1975
*Atti di Governo, registro n.* 8, *foglio n.* 142

---

DECRETO MINISTERIALE 22 novembre 1974.

**Sostituzione di un membro del consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 26, concernente l'ordinamento ed il funzionamento dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo;

Visto il proprio decreto in data 28 novembre 1972, relativo alla ricostituzione del consiglio di amministrazione dell'Ente predetto;

Vista la nota n. 100/90642/29.3.16 in data 15 ottobre 1974, con la quale il Ministero della sanità ha comunicato che il prof. Carlo Scanga, componente del consiglio di amministrazione dell'ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo in rappresentanza del Ministero medesimo, è deceduto ed ha designato in sua sostituzione il dott. Gilberto Perego;

Ritenuta la necessità di provvedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il dott. Gilberto Perego è nominato membro del consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo in sostituzione del prof. Carlo Scanga, deceduto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 novembre 1974

*Il Ministro*
*per il lavoro e la previdenza sociale*
TOROS

p. *Il Ministro per il tesoro*
FABBRI

(700)

---

DECRETO MINISTERIALE 5 febbraio 1975.

**Modificazioni al decreto ministeriale 6 agosto 1963, contenente le norme per la concessione dell'esenzione dall'imposta di fabbricazione o dalla corrispondente sovrimposta di confine sui prodotti petroliferi destinati all'azionamento delle macchine agricole.**

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, istitutivo dell'imposta di fabbricazione e corrispondente sovrimposta di confine sugli oli minerali, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 6 agosto 1963, contenente norme per la concessione dell'esenzione dall'imposta di fabbricazione o dalla corrispondente sovrimposta di confine sulla benzina, sul petrolio lampante, sugli oli da gas e sugli oli combustibili destinati allo azionamento delle macchine agricole;

Visto il decreto ministeriale 10 marzo 1970, contenente modificazioni al predetto decreto 6 agosto 1963;

Decreta:

Art. 1.

Il penultimo comma dell'art. 13 del decreto ministeriale 6 agosto 1963 è sostituito dal seguente:

« Si considerano agricole, ai fini del presente decreto, le macchine adibite a lavori agricoli e nell'interesse dell'agricoltura, effettuati nell'ambito delle aziende agricole singole od associate. Non si comprendono tra dette macchine i ciclomotori, i motoveicoli e gli autoveicoli previsti dagli articoli 24, 25 e 26 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, ad eccezione degli autoveicoli per uso speciale di cui alla lettera *f*) del predetto art. 26, permanentemente attrezzati per l'esecuzione di lavori agricoli, che, ai fini del presente decreto, si considerano macchine agricole ».

**Art. 2.**

La lettera *a*) del quarto comma dell'art. 20 del decreto ministeriale 6 agosto 1963, sostituita con l'art. 2 del decreto ministeriale 10 marzo 1970, è ulteriormente sostituita dalla seguente:

« *a*) rilascia il buono di prelevamento per quantitativi che, normalmente, non debbono superare il prevedibile fabbisogno di un trimestre e lo rimette direttamente al deposito dal quale i prodotti dovranno essere prelevati. Qualora l'assegnazione annuale non ecceda i dieci quintali per il petrolio lampante, per gli oli da gas e per gli oli combustibili ed i sei quintali per la benzina, il buono di prelevamento può essere rilasciato per l'intera assegnazione ».

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 febbraio 1975

*Il Ministro per le finanze*
VISENTINI

*Il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
MARCORA

**(1567)**

---

DECRETO MINISTERIALE 5 febbraio 1975.

**Messa in liquidazione della Federazione interprovinciale delle mutue di assicurazione del bestiame tra allevatori, in Cosenza, e nomina del commissario liquidatore.**

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 16 del regio decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1759, modificato dal regio decreto-legge 21 ottobre 1923, n. 2479, concernente le norme sull'ordinamento delle associazioni agrarie di mutua assicurazione;

Visto il decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato in data 27 giugno 1962, con il quale viene riconosciuta la personalità giuridica alla « Federazione interprovinciale delle mutue di assicurazione del bestiame tra allevatori (F.I.M.A.B.A.) », con sede in Cosenza;

Vista la lettera in data 9 dicembre 1974 dell'Opera Sila, ente di sviluppo in Calabria, promotrice di detta Federazione, con la quale viene comunicato tra l'altro che la stessa Federazione ha operato fino all'anno 1967;

Considerato che da quella data tale Federazione non ha compiuto atti di gestione e non era più in grado di esercitare i servizi assunti;

Ritenuto inoltre che detta Federazione non ha comunicato dall'anno 1968 il proprio bilancio annuale;

Decreta:

La Federazione interprovinciale delle mutue di assicurazione del bestiame tra allevatori (F.I.M.A.B.A.), con sede in Cosenza, è posta in liquidazione ai sensi dell'art. 16 del regio decreto-legge 2 settembre 1919, numero 1759, e ne è nominato commissario liquidatore il rag. Edoardo Simonetti, funzionario dell'Opera Sila, ente di sviluppo in Calabria.

Roma, addì 5 febbraio 1975

*Il Ministro*: DONAT-CATTIN

**(1415)**

---

DECRETO MINISTERIALE 8 febbraio 1975.

**Regolamento del fondo di previdenza generale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici.**

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto lo statuto dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza medici, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1959, n. 931, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 22 maggio 1970, con il quale è stata approvata la delibera in data 13 dicembre 1969, con la quale il comitato direttivo del suddetto Ente aveva adottato il regolamento per l'attività statutaria dell'Ente stesso;

Vista la deliberazione in data 23 novembre 1974, con la quale il comitato direttivo dell'Ente predetto ha adottato il regolamento del fondo di previdenza generale, secondo le direttive del consiglio nazionale dell'Ente stesso in data 9 dicembre 1973, d'accordo con il consiglio nazionale della Federazione nazionale degli ordini dei medici, che ha espresso il proprio avviso con deliberazione del 15 dicembre 1973;

Ritenuta l'opportunità di dare attuazione al regolamento del fondo di previdenza generale in sostituzione del vigente regolamento per l'attività statutaria dello Ente predetto;

Decreta:

E' approvata la deliberazione in data 23 novembre 1974, con la quale il comitato direttivo dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza medici ha adottato il regolamento del fondo di previdenza generale, in sostituzione, a decorrere dal 1° gennaio 1974, del regolamento per l'attività statutaria dell'Ente stesso deliberato in data 13 dicembre 1969 e approvato con decreto ministeriale in data 22 maggio 1970.

Roma, addì 8 febbraio 1975

*Il Ministro*: TOROS

---

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA MEDICI

REGOLAMENTO DEL FONDO DI PREVIDENZA GENERALE

*Titolo I*

DEI CONTRIBUTI

Art. 1.

La previdenza e l'assistenza a favore della generalità degli iscritti all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici (E.N.P.A.M.) e dei loro familiari, di cui all'art. 1 dello statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1959, n. 931, sono attuate secondo le norme di cui al presente regolamento.

Art. 2.

Il contributo individuale obbligatorio posto a carico di ciascun iscritto all'E.N.P.A.M. ai sensi dell'art. 21 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561, è pari:

a L. 84.000 annue (L. 7.000 mensili) per tutti gli iscritti, fino al compimento del 30° anno di età;

a L. 216.000 annue (L. 18.000 mensili) per tutti gli iscritti a partire dal 31° anno di età.

Le predette misure sono soggette a subire annualmente variazioni in relazione alle variazioni eventualmente subite dal numero indice nazionale dei « prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati » (costo della vita), elaborato dallo Istituto centrale di statistica.

A tal fine per il mese di giugno di ciascun anno si rileva il predetto numero indice relativo al mese medesimo e se ne calcola l'eventuale incremento percentuale rispetto a quello relativo al mese di giugno nell'anno precedente a quello di entrata in vigore del presente regolamento: tale incremento percentuale si applica ad una aliquota dei contributi di cui al primo comma del presente articolo ed il risultato ottenuto, previo arrotondamento dell'importo annuo al migliaio inferiore mediante abbandono delle frazioni inferiori a L. 1.000, viene portato in aumento delle misure dei contributi da porre in riscossione nell'anno successivo.

L'aliquota di cui al precedente comma è pari a L. 33.600 annue per tutti gli iscritti fino al compimento del 31° anno di età ed a L. 96.000 annue per gli iscritti a partire dal 31° anno di età.

La riscossione dei contributi sopra indicati avviene, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 1968, n. 640, a mezzo di ruoli esattoriali secondo le modalità ed i termini fissati per la riscossione delle imposte dirette.

I contributi vengono versati, con l'obbligo del non riscosso come riscosso, dagli esattori comunali ai ricevitori provinciali

I ricevitori provinciali a loro volta provvedono al versamento all'Ente dei contributi riscossi.

Art. 3.

L'E.N.P.A.M., a mente dell'art. 11 della legge 21 febbraio 1962, n. 244, emette speciali marche di previdenza da applicare sui certificati medici; le marche sono fornite agli ordini provinciali dei medici chirurghi che provvedono alla loro distribuzione.

Gli iscritti sono tenuti all'applicazione delle marche sui certificati medici da essi rilasciati: il rilascio di certificato medico privo della marca quando essa è dovuta determina per l'iscritto la sospensione delle prestazioni secondo quanto previsto al successivo art. 6.

Art. 4.

Contro l'applicazione dei contributi è ammesso ricorso al comitato esecutivo dell'Ente entro trenta giorni dalla notifica della cartella dei pagamenti.

Il ricorso può essere presentato in caso di errore materiale, di duplicazione della iscrizione nonchè per inesistenza totale o parziale dell'obbligazione contributiva secondo quanto disposto dal presente regolamento.

Avverso alla decisione del comitato esecutivo è ammesso ricorso al comitato direttivo dell'Ente entro trenta giorni dalla notifica della decisione stessa.

Art. 5.

Il contributo di cui al precedente art. 2, deve essere corrisposto per tutta la durata della iscrizione agli albi professionali dei medici chirurghi a partire dal mese di gennaio successivo alla iscrizione medesima fino al mese che precede il conseguimento della pensione ordinaria o quello di decorrenza della pensione per invalidità.

L'iscritto colpito da infortunio o malattia che comportino inabilità assoluta all'esercizio professionale per una durata superiore a sei mesi ha diritto all'esonero dall'obbligo contributivo per il periodo di inabilità che verrà computato a tutti gli effetti come periodo contributivo.

L'interessato, ove ritenga che l'evento insorto sia tale da produrre conseguenze professionali nella misura richiesta per il diritto all'esonero, deve segnalarlo all'Ente entro centottanta giorni dall'insorgere della malattia o dal verificarsi dell'infortunio per consentire all'Ente di effettuare i necessari accertamenti per il tramite dell'ordine dei medici di appartenenza.

L'esonero vale a decorrere dalla prima rata successiva alla epoca in cui si verifica l'infortunio o la malattia si manifesta in modo inibente ogni attività professionale e si riferisce ai contributi iscritti nei ruoli in corso di riscossione.

In caso di segnalazione tardiva nessun esonero può essere riconosciuto a meno che all'atto della segnalazione non persista lo stato di inabilità assoluta all'esercizio professionale: in tal caso si applica il disposto di cui al precedente comma

Art. 6.

Il diritto alle prestazioni dell'Ente rimane sospeso in caso di morosità nel pagamento dei contributi.

Col pagamento dei contributi dovuti all'Ente l'iscritto viene reintegrato nel diritto alle prestazioni anche per quanto attiene ad eventi verificatisi durante la morosità.

Art. 7.

La cancellazione o la radiazione dagli albi professionali comporta la perdita dell'iscrizione all'Ente.

Al medico che si cancella o viene radiato dagli albi professionali prima del conseguimento della pensione ordinaria o di invalidità compete unicamente il rimborso di una aliquota dei contributi di cui al precedente art. 2 pari al 70 % di essi, senza interessi.

In caso di eventuale successiva reiscrizione il medico, previo versamento di quanto già rimborsato, aumentato dell'interesse composto calcolato al tasso legale, viene reintegrato nella anzianità di iscrizione e di contribuzione maturata al momento della cancellazione o radiazione.

Art. 8.

La misura dei contributi e quella delle prestazioni, oltrechè alle variazioni di cui agli articoli 2 e 20 del presente regolamento, sono soggette a revisione in relazione alla situazione finanziaria dell'Ente da accertare almeno ogni triennio mediante apposito bilancio tecnico.

*Titolo II*

DELLE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI

Art. 9.

Le prestazioni previdenziali erogate dall'Ente sono:

*a*) la pensione ordinaria;

*b*) la pensione per l'invalidità;

*c*) la pensione ai superstiti.

Le pensioni corrisposte dall'E.N.P.A.M. sono cumulabili con le altre pensioni e con altri assegni previdenziali di cui i medici e i loro superstiti eventualmente beneficiano o beneficieranno.

La pensione ordinaria e la pensione per invalidità sono reversibili a favore dei superstiti secondo le disposizioni di cui ai successivi articoli.

Art. 10.

La pensione ordinaria è concessa a tutti gli iscritti alle seguenti condizioni:

*a*) che abbiano compiuto il 65° anno di età;

*b*) che siano stati iscritti agli albi professionali per almeno dieci anni, salvo quanto disposto dal successivo art. 29;

*c*) che non fruiscano della pensione per invalidità di cui alla lettera *b*) del precedente art. 9;

*d*) che possano far valere almeno 25 anni di contribuzione all'Ente, salvo quanto disposto dal successivo art. 29.

La pensione ordinaria ammonta a L. 90.000 mensili e si eleva automaticamente a L. 120.000 mensili a partire dal mese successivo a quello di compimento del 70° anno di età.

Le misure della pensione ordinaria di cui al precedente comma subiscono una maggiorazione pari ad 1/40 dell'importo ivi indicato, per un massimo di 15/40, per ciascun anno intero di contribuzione effettiva, avvenuta prima del compimento del 65° anno, superiore a 25; per ciascun mese intero la maggiorazione è pari alla dodicesima parte di quella prevista per ciascun anno.

La pensione ordinaria decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui l'iscritto ha maturato i requisiti di cui al primo comma del presente articolo, semprechè abbia presentato domanda entro cinque anni da tale epoca. Trascorsi i cinque anni, la pensione è liquidata dal mese successivo a quello di presentazione della domanda con pagamento degli arretrati per un massimo di cinque annualità, senza interessi.

A ciascun pensionato è consentito di anticipare l'elevazione della pensione fino, nel massimo, a quella prevista al compimento del suo 70° anno di età, mediante versamento di un contributo straordinario pari a:

50 volte l'aumento mensile richiesto, se esso decorre dal 65° anno di età;

41 volte l'aumento mensile richiesto, se esso decorre dal 66° anno di età;

31,5 volte l'aumento mensile richiesto, se esso decorre dal 67° anno di età;

21,5 volte l'aumento mensile richiesto, se esso decorre dal 68° anno di età;

11 volte l'aumento mensile richiesto, se esso decorre dal 69° anno di età.

Per decorrenze dell'aumento da mesi diversi da quello successivo al compimento delle età intere indicate, il contributo si calcola sottraendo da quello dovuto per l'età intera compiuta tanti dodicesimi della differenza fra detto contributo e quello previsto per l'età intera successiva quanti sono i mesi già decorsi dal compimento del numero intero di anni.

L'aumento, comunque, decorre dal mese successivo a quello in cui il versamento del contributo straordinario perviene effettivamente all'Ente.

Art. 11.

Hanno diritto alla pensione di invalidità, quale che sia l'anzianità di iscrizione raggiunta, gli iscritti che, successivamente alla data di iscrizione all'albo professionale e, comunque, dopo il 1° gennaio 1958 ma prima del compimento del 70° anno di età, ancorchè già in godimento della pensione ordinaria, a causa di infortunio o malattia divengano inabili in modo assoluto e permanente all'esercizio dell'attività professionale e presentino all'Ente la relativa domanda prima del compimento del 70° anno di età.

La pensione di invalidità è di importo pari a L. 120 000 mensili ed è concessa dall'Ente previo accertamento e sentito il parere dell'apposita commissione medica costituita presso ciascun ordine secondo quanto disposto dal successivo art. 12.

La decorrenza della pensione di invalidità è fissata al primo giorno del mese successivo a quello in cui è presentata la domanda all'Ente.

L'Ente può disporre periodicamente opportuni controlli per accertare la permanenza nel diritto alla pensione per invalidità; nel caso in cui il pensionato non risulti più inabile in modo assoluto e permanente all'esercizio dell'attività professionale la pensione viene revocata.

Art. 12.

Presso ciascun ordine dei medici è costituita una commissione medica, la cui durata è stabilita dal consiglio dell'ordine, con il compito di procedere agli accertamenti ed esprimere parere sulle infermità denunciate dagli iscritti al fine del conseguimento della pensione per invalidità.

La commissione è composta di tre medici di cui uno, che la presiede, nominato dal comitato direttivo dell'E.N.P.A.M di concerto con l'ordine interessato e gli altri due nominati dal consiglio direttivo dell'ordine.

Art. 13.

Presso la sede dell'Ente è costituita una commissione medica centrale composta da tre medici nominati dal comitato direttivo che ne fissa anche la durata in carica.

Il comitato direttivo o il comitato esecutivo, prima di decidere sul ricorso ad essi presentato contro il diniego di concessione della pensione per invalidità o contro la revoca della pensione medesima, possono richiedere il parere medico legale della commissione medica centrale sullo stato di invalidità denunciato dal ricorrente.

Art. 14.

Al coniuge superstite del medico iscritto deceduto prima di aver conseguito il diritto a pensione ma dopo l'entrata in vigore del presente regolamento spetta una pensione indiretta pari al 60 % della pensione che sarebbe spettata al medico iscritto in caso di invalidità assoluta e permanente sopravvenuta al momento del decesso.

Il conseguimento del diritto alla pensione indiretta è subordinato alla condizione che non sia stata pronunciata sentenza di divorzio fra i coniugi nè sia stata pronunciata sentenza di separazione legale per colpa del superstite o di entrambi i coniugi.

Art. 15.

Al coniuge superstite del medico pensionato dopo l'entrata in vigore del presente regolamento spetta una pensione di reversibilità pari al 60 % della pensione prevista per il medico al compimento del 70° anno di età.

La pensione di reversibilità non compete al coniuge superstite:

*a*) se sussiste sentenza di divorzio o di separazione legale per colpa del coniuge superstite o di entrambi i coniugi;

*b*) quando, dopo la decorrenza della pensione, il pensionato abbia contratto matrimonio in età superiore a 72 anni ed il matrimonio sia durato meno di due anni.

Si prescinde dai requisiti di cui alla lettera *b*) del precedente comma quando sia nata prole, anche postuma, o il decesso del medico pensionato sia avvenuto per causa di infortunio o di malattia professionale.

Art. 16.

I figli legittimi, legittimati, adottivi, affiliati e naturali riconosciuti del medico iscritto o del medico pensionato, orfani di questi, hanno diritto ad un assegno costituito da una aliquota della pensione ordinaria prevista per il medico al compimento del 70° anno di età.

L'aliquota, ove il diritto alla pensione non competa anche al coniuge superstite, è pari:

al 60 % in caso di un figlio solo;

all'80 % in caso di due figli;

al 100 % in caso di tre o più figli.

L'aliquota, ove il diritto alla pensione competa anche al coniuge superstite, è pari:

al 20 % in caso di un figlio solo;

al 40 % in caso di due o più figli.

L'assegno di cui al presente articolo è corrisposto per gli orfani di cui al primo comma fino al raggiungimento da parte loro del 21° anno di età o del 26° anno di età se studenti, semprechè se figlie siano nubili; l'assegno è corrisposto anche oltre le età indicate ai figli che, al compimento del 21° anno ed anche in età superiore purchè prima del decesso del genitore medico, risultino a carico di questi o inabili a qualsiasi lavoro proficuo, finchè perduri lo stato di inabilità.

Art. 17.

In caso di assenza di superstiti di cui ai precedenti articoli 14, 15 e 16 la pensione indiretta o di reversibilità compete al padre del medico ed in sua assenza alla madre del medico deceduto, semprechè a carico del medico stesso: in caso di assenza anche di entrambi i genitori la pensione indiretta o di reversibilità compete ai fratelli ed alle sorelle del medico deceduto semprechè totalmente inabili a lavoro proficuo ed a carico di questi.

La pensione al padre o alla madre od ai fratelli ed alle sorelle è ragguagliata alla pensione che sarebbe spettata al medico se fosse divenuto invalido al momento del decesso od alla pensione di cui fruiva il medico ed è pari:

per il padre o, in assenza di questi per la madre: al 60 % della pensione;

per un solo collaterale avente diritto: al 40 % della pensione;

per due collaterali aventi diritto: al 50 % della pensione;

per tre o più collaterali aventi diritto: al 60 % della pensione.

Art. 18.

La pensione a favore dei superstiti decorre dal mese successivo a quello in cui è avvenuta la morte del medico iscritto semprechè gli aventi diritto presentino domanda all'Ente entro cinque anni dalla data del decesso. Trascorso tale termine la pensione è liquidata dal mese successivo a quello di presentazione della domanda, con pagamento degli arretrati per un massimo di cinque anni, senza interessi.

Quando passa a nuove nozze il coniuge superstite perde il diritto alla pensione con decorrenza dal mese successivo a quello in cui è avvenuto il matrimonio.

L'Ente può disporre periodicamente opportuni controlli per accertare la permanenza nei superstiti del diritto alla pensione.

Art. 19.

Il medico iscritto o pensionato che a sua volta sia coniuge superstite di medico iscritto o pensionato può cumulare la propria pensione ordinaria o di invalidità con quella indiretta o di reversibilità.

Gli orfani di entrambi i genitori ambedue medici iscritti hanno diritto al cumulo degli assegni di cui all'art. 16 calcolati sulla pensione di ciascun genitore iscritto deceduto.

I genitori ed i collaterali aventi diritto, superstiti di più medici iscritti, hanno diritto al cumulo degli assegni di cui all'art. 17 calcolati su quanto di spettanza di ciascun medico iscritto.

Art. 20.

La misura delle pensioni dirette ordinarie e per invalidità e quella delle pensioni indirette e di reversibilità sono soggette a variazioni, secondo le norme che seguono, in relazione alle variazioni del numero indice mensile nazionale dei « prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati » elaborato dall'Istituto centrale di statistica.

Ove il predetto indice rilevato per il mese di dicembre dell'anno di entrata in vigore del presente regolamento subisca una variazione in aumento od in diminuzione pari o superiore al 5% rispetto a quello rilevato per il dicembre 1973, le misure delle pensioni dirette ordinarie di invalidità e quelle delle pensioni indirette e di reversibilità vengono modificate in eguale proporzione con deliberazione del comitato direttivo.

In modo analogo si procede ad ulteriori adeguamenti delle pensioni anzidette ogni qual volta il numero indice di cui al primo comma rilevato per il mese di dicembre di ciascun anno subisce una variazione in aumento o diminuzione pari o superiore al 5% rispetto a quello che ha determinato la precedente variazione.

La variazione percentuale di cui ai precedenti commi si applica alle pensioni dirette ordinarie e per invalidità fatte convenzionalmente pari a L. 72.000 mensili nonchè al totale, entro il limite massimo di L. 72.000 mensili, delle pensioni indirette e di reversibilità riconosciute a ciascun gruppo superstite, ripartendo il risultato su tutte le pensioni del gruppo proporzionalmente all'importo di ciascuna.

Le variazioni di cui ai precedenti commi decorrono dal 1° luglio dell'anno successivo a quello a cui si riferisce il numero indice che ha dato luogo alle variazioni medesime.

Art. 21.

Per conseguire le prestazioni previdenziali disposte dal presente regolamento gli aventi diritto od i loro rappresentanti devono far pervenire all'E.N.P.A.M., per il tramite dell'ordine dei medici di appartenenza dello stesso iscritto o del dante causa deceduto, la domanda corredata dai documenti che saranno richiesti dalla direzione dell'Ente.

Le pensioni dell'Ente sono corrisposte, in ratei bimestrali posticipati e per dodici mensilità all'anno, direttamente agli aventi diritto od ai loro legali rappresentanti.

In caso di decesso del titolare della pensione durante il bimestre, agli aventi causa spetta la quota di pensione relativa all'intero mese in cui è avvenuto il decesso.

Contro il diniego di concessione della pensione l'iscritto od il superstite od i loro aventi causa possono ricorrere al comitato esecutivo dell'Ente entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento.

Avverso alla decisione del comitato esecutivo è ammesso ricorso al comitato direttivo entro sessanta giorni dalla data di comunicazione della decisione stessa.

Il comitato direttivo decide in via definitiva

*Titolo III*

DELLE PRESTAZIONI ASSISTENZIALI

Art. 22.

Agli iscritti che colpiti da infortunio o malattia o da eventi di particolare gravità, versino in precarie condizioni economiche nonchè ai superstiti di medico che si trovino in particolari condizioni di bisogno possonó essere concessi sussidi assistenziali.

Le erogazioni di cui al precedente comma devono essere contenute entro i limiti di uno stanziamento annuo disposto dal comitato direttivo in sede di approvazione del bilancio di previsione per ciascun esercizio, senza turbamento dell'equilibrio tecnico del trattamento previdenziale e, comunque, entro il limite del 10% dell'onere previsto nell'anno per le pensioni di cui ai precedenti titoli.

I lasciti, le donazioni ed i proventi patrimoniali degli stessi, ove non diversamente indicato dal titolo, devono essere destinati alla erogazione delle prestazioni di cui al presente articolo

Ai fini della concessione dei sussidi assistenziali sono considerati superstiti del medico deceduto:

*a*) la vedova;

*b*) i figli legittimi, legittimati, adottivi, affiliati e naturali riconosciuti del medico, purchè minori e, se figlie, nubili;

*c*) i figli legittimi, legittimati, adottivi, affiliati e naturali riconosciuti del medico, anche se maggiorenni purchè inabili a qualsiasi lavoro proficuo, già a carico del medico e il cui stato di invalidità preesisteva al decesso di questi;

*d*) i fratelli e le sorelle inabili a qualsiasi lavoro proficuo, già a carico del medico e il cui stato di invalidità preesisteva al decesso di questi.

Potranno essere concessi sussidi assistenziali anche al padre e, ove questi fosse morto, alla madre del medico deceduto purchè siano inabili a qualsiasi lavoro proficuo ed in stato di particolare bisogno.

Lo stato di bisogno dell'iscritto o dei suoi superstiti deve essere comprovato e la misura della prestazione deve essere determinata caso per caso in relazione allo stato di bisogno del richiedente.

L'Ente si riserva in proposito ogni preventivo accertamento.

Art. 23.

Entro i limiti dello stanziamento per sussidi assistenziali di cui all'art. 22, l'Ente istituisce annualmente sussidi assistenziali scolastici a favore degli orfani degli iscritti da concedere in considerazione dello stato di bisogno e dei meriti scolastici dei richiedenti.

L'Ente può istituire altresì case di riposo per ospitarvi i propri iscritti ed i loro familiari contro versamenti di rette fissate al puro costo del servizio.

Particolari norme regoleranno l'ammissione nelle case di riposo e quant'altro attiene alla loro gestione.

Art. 24.

L'iscritto o il superstite per conseguire i sussidi assistenziali deve rivolgere domanda alla presidenza dell'Ente per il tramite dell'ordine competente, corredandola con gli opportuni documenti.

L'ordine trasmette la domanda ed i relativi documenti allo Ente formulando il proprio parere.

All'interessato od al suo legale rappresentante la direzione dell'Ente comunica l'esito della domanda; avverso il provvedimento è ammesso ricorso al comitato esecutivo dell'Ente entro sessanta giorni dalla data di comunicazione della decisione.

Contro la successiva decisione del comitato esecutivo ed entro sessanta giorni dalla data della sua comunicazione è ammesso ricorso al comitato direttivo dell'Ente che decide in via definitiva.

*Titolo IV*

DEL TRATTAMENTO PREVIDENZIALE VOLONTARIO

Art. 25.

Il medico iscritto può effettuare, prima del compimento del 65° anno di età o del conseguimento della pensione di invalidità, versamenti volontari per il conseguimento di prestazioni previdenziali in aggiunta a quelle previste nei precedenti articoli.

I versamenti volontari, il cui importo non può superare, in ciascun anno solare, la somma di L. 3.600.000, danno diritto alla pensione volontaria ordinaria, alla pensione volontaria di invalidità ed alla pensione ai superstiti.

Per i primi dieci anni dall'attuazione del presente regolamento il limite di cui al precedente comma è elevato a lire 7.200.000 se i versamenti sono effettuati da iscritti che hanno superato il 55° anno di età.

Il medico iscritto può effettuare versamenti volontari anche dopo il compimento del 65° anno di età; tali versamenti danno diritto ai trattamenti previdenziali di cui al successivo art. 27.

Ai fini della determinazione della misura delle pensioni di cui ai precedenti commi gli importi dei versamenti volontari effettuati dagli iscritti di ciascun anno vengono rivalutati in proporzione alle eventuali plusvalenze del patrimonio dello Ente contabilizzate nei bilanci degli anni successivi fino a quello che precede il pensionamento.

I trattamenti previdenziali assicurati dai versamenti volontari vengono annualmente rivalutati in proporzione alle plusvalenze di cui al precedente comma, a partire dall'anno successivo a quello in cui le plusvalenze stesse vengono contabilizzate.

In caso di cancellazione o radiazione dall'albo professionale, al medico iscritto compete il rimborso del 70% dei contributi volontari versati, rivalutati ai sensi del comma quinto del presente articolo.

Art. 26.

La pensione volontaria ordinaria compete al medico al raggiungimento del 65° anno di età e decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di compimento dell'età stessa.

L'importo della pensione volontaria ordinaria si calcola applicando ai versamenti effettuati in ciascun anno i coefficienti di cui alla allegata tabella *A* secondo le norme ivi riportate.

La pensione volontaria di invalidità compete all'iscritto che consegue la pensione di invalidità di cui al precedente art. 11, con la medesima decorrenza ed alle medesime condizioni di questa.

L'importo della pensione volontaria di invalidità è pari a quello che sarebbe stato l'importo della pensione volontaria ordinaria al raggiungimento del 65° anno di età in base ai versamenti volontari effettuati entro l'anno solare che precede quello in cui è insorto lo stato di invalidità.

Ai superstiti del medico iscritto deceduto prima di aver conseguito il diritto alla pensione volontaria ordinaria o di invalidità compete una pensione indiretta pari ad un'aliquota della pensione volontaria che sarebbe spettata al medico in caso di invalidità assoluta e permanente sopravvenuta al momento del decesso e calcolata tenendo conto anche dei contributi versati nell'anno solare in cui è avvenuto il decesso.

Ai superstiti del medico che fruisce della pensione volontaria ordinaria o di invalidità compete una pensione di reversibilità pari ad un'aliquota della pensione volontaria di cui fruiva il medico deceduto.

Le persone superstiti aventi diritto al trattamento di cui ai due comma precedenti, le aliquote e le relative maggiorazioni per la determinazione della pensione indiretta o di reversibilità, le condizioni per il riconoscimento delle pensioni medesime e le modalità per la loro liquidazione sono quelle stesse previste al precedente titolo II per le pensioni ai superstiti.

Alle prestazioni del trattamento previdenziale volontario si applicano le disposizioni di cui ai precedenti articoli 19 e 21.

Art. 27.

I versamenti volontari effettuati dal medico dopo il compimento del 65° anno di età danno luogo ad una pensione integrativa, con decorrenza immediata o, se i versamenti avvengono prima del compimento dell'80° anno di età, differita a non oltre tale età.

L'importo della pensione integrativa è calcolato applicando ai versamenti volontari i coefficienti di cui alla allegata tabella *B*, secondo le modalità ivi indicate.

La pensione integrativa di cui al presente articolo è reversibile a favore dei superstiti nella misura ed alle condizioni stabilite al precedente art. 26 per le pensioni indirette e di reversibilità.

In caso di decesso del medico prima della liquidazione della pensione integrativa compete a favore dei superstiti una pensione indiretta alle condizioni stabilite al precedente art. 26 calcolata in base alle aliquote ivi previste applicate alla pensione integrativa che sarebbe spettata al medico ove essa gli fosse stata liquidata immediatamente prima del decesso.

*Titolo V*

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E DI ATTUAZIONE

Art. 28.

Nel primo anno di attuazione del presente regolamento il contributo di cui all'art. 2 è fissato come appresso:

*a*) una quota fissa pari:

a L. 72.000 annue (L. 6.000 mensili) per tutti gli iscritti fino al compimento del 30° anno di età;

a L. 180.000 annue (L. 15.000 mensili) per tutti gli iscritti che hanno superato il 30° anno di età ma non hanno raggiunto l'età di pensione ordinaria e non sono pensionati per invalidità;

*b*) una quota pari all'1 % del reddito imponibile per l'imposta di ricchezza mobile di categoria *C*1 ed allo 0,50 % del reddito imponibile per l'imposta di ricchezza mobile di categoria *C*2.

Le pensioni ordinarie in godimento alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono aumentate, a partire dalla medesima data, dalla somma di L. 18.000 mensili elevabile a L. 30.000 mensili quando il titolare superi il 70° anno di età.

Le pensioni di invalidità in godimento alla data di entrata in vigore del presente regolamento, a partire dalla data medesima, sono elevate a L. 120.000 mensili.

Le pensioni indirette e di reversibilità a favore dei superstiti degli iscritti deceduti prima della data di entrata in vigore del presente regolamento sono riconosciute agli aventi diritto e liquidate con decorrenza dalla data stessa applicando le aliquote fissate nei precedenti articoli 14, 15, 16 e 17 alla pensione di L. 120.000 mensili.

Le pensioni a favore dei futuri superstiti dell'iscritto già in pensione all'atto di entrata in vigore del presente regolamento saranno determinate applicando le aliquote di cui ai precedenti articoli 16 e 17 alla pensione di L. 120.000 mensili od alla maggior pensione di cui fruisce il medico pensionato.

Le pensioni volontarie di cui al titolo IV in godimento alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono rivalutate, con decorrenza dalla medesima data, in proporzione alle plusvalenze già contabilizzate nei bilanci degli esercizi precedenti semprechè successivi a quello del pensionamento.

Art. 29.

In deroga a quanto stabilito dalla lettera *b*) del primo comma del precedente art. 10, l'anzianità di iscrizione all'Ente necessaria per il conseguimento della pensione ordinaria è ridotta ad un anno per i nati negli anni 1901 e precedenti, a due anni per i nati nel 1902 e così via elevandosi di un anno per ogni anno di nascita successivo fino a raggiungere i dieci anni previsti alla lettera *b*) del citato articolo.

Per i nati negli anni 1907 e precedenti rimangono ferme le riduzioni di anzianità contributiva e di importo delle pensioni nonchè la misura del contributo da versare per ciascun anno mancante secondo quanto stabilito dall'art. 29, del regolamento approvato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale 22 maggio 1970, e successive modificazioni.

Art. 30.

L'iscritto che al raggiungimento del 65° anno di età non può contare sull'anzianità di iscrizione di cui alla lettera *b*) del primo comma dell'art. 10 o su quella ridotta di cui al primo comma dell'art. 29 è obbligato a ritardare la propria entrata in pensione fino al conseguimento dell'anzianità di iscrizione fissata per l'anno in cui ha compiuto il 65° anno di età.

Per tutto il periodo del ritardo obbligatorio nel pensionamento l'iscritto è tenuto al versamento del contributo stabilito nell'art. 2.

Art. 31.

Gli iscritti che al raggiungimento del 65° anno di età non possono contare sull'anzianità di contribuzione indicata alla lettera *d*) dell'art. 10 o su quelle ridotte indicate al secondo comma dell'art. 29 devono versare i contributi per gli anni mancanti al raggiungimento dell'anzianità necessaria.

Il contributo da versare per ciascun anno mancante è fissato nella misura di L. 240.000, variabili per il 40 % secondo quanto indicato al terzo comma dell'art. 2.

Dal numero degli anni mancanti al raggiungimento della richiesta anzianità vengono detratti gli anni o le frazioni di anno di durata superiore a sei mesi nei quali il pensionando è stato totalmente inabile all'esercizio dell'attività professionale, semprechè per detti periodi non abbia già fruito della esenzione di cui all'art. 5. La detrazione si opera solo se la inabilità si è verificata successivamente alla iscrizione all'albo professionale, nel periodo di durata pari alla richiesta anzianità, immediatamente precedente al raggiungimento dell'età di pensione.

Art. 32.

Agli iscritti che alla data di entrata in vigore del presente regolamento fruiscono della pensione ordinaria che, al netto dell'eventuale aumento conseguito mediante l'allineamento contributivo previsto dall'art. 32, commi quarto e seguenti, del regolamento approvato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale 22 maggio 1970, e successive modificazioni, nonchè al netto dei miglioramenti disposti con il presente regolamento, risulta di importo inferiore a L. 60.000 mensili è consentito di elevare la propria pensione fino a tale misura mediante versamento di un contributo straordinario che, per ogni aumento non frazionabile di L. 2000 mensili è pari

ad una somma stabilita come appresso a seconda dell'età raggiunta dal pensionato al momento in cui effettua il versamento:

| | |
|---|---|
| età fino a 70 anni . | L. 60.000 |
| età superiore a 70 anni e fino a 74 anni . | » 50.000 |
| età superiore a 74 anni e fino a 80 anni . | » 40.000 |
| età superiore a 80 anni | » 30 000 |

L'aumento della pensione decorre dal mese successivo a quello in cui il pensionato provvede al versamento del contributo straordinario od è ammesso all'assolvimento del contributo mediante trattenuta sull'aumento stesso.

Per i medici pensionati ordinari appartenenti alle classi 1905, 1906 e 1907 nonchè quelli appartenenti alle classi 1904 e precedenti rimangono confermate le possibilità di conseguire gli aumenti di pensione previo allineamento contributivo, secondo quanto stabilito dall'art. 32, comma quarto e seguenti, del regolamento approvato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale 22 maggio 1970, e successive modificazioni. Pertanto, quelli di essi che si sono avvalsi della facoltà di cui al primo comma del presente articolo possono conseguire l'elevazione della pensione a L. 72 000 mensili se di età inferiore a 70 anni ed a L. 90.000 mensili se di età superiore a 70 anni previo versamento di una somma fissata nelle seguenti misure per appartenenti a ciascun anno di nascita:

| Anno di nascita | Somma da versare |
|---|---|
| 1907 | L. 120.000 |
| 1906 | » 240.000 |
| 1905 | » 360.000 |
| 1904 | » 1.300.000 |
| 1903 | » 1.280.000 |
| 1902 | » 1.260.000 |
| 1901 | » 1.240.000 |
| 1900 | » 1.088.000 |
| 1899 | » 1.136.000 |
| 1898 | » 1.184.000 |
| 1897 | » 1.244.000 |
| 1896 | » 1.292 000 |
| 1895 | » 1.352.000 |
| 1894 | » 1.400.000 |
| 1893 | » 1.460.000 |
| 1892 e precedenti | » 1.700.000 |

La somma da versare va ridotta di un trentesimo del suo importo per ogni anno intero trascorso dalla data di compimento del 65° anno di età a quella in cui si provvede allo allineamento contributivo.

La nuova misura della pensione decorre dal mese successivo a quello in cui si provvede al versamento della somma di cui al precedente comma.

Art. 33.

Il comitato esecutivo, su richiesta dell'interessato ed ove sussistano particolari condizioni di bisogno, può concedere facilitazioni nel pagamento dei contributi di cui agli articoli 31 e 32 mediante trattenuta dei ratei di pensione per l'intero importo o per una parte di esso fino alla concorrenza di quanto dovuto.

In caso di decesso del beneficiario prima che sia stato totalmente soddisfatto il credito dell'Ente, ai superstiti spetta la pensione per essi prevista, senza ulteriori contribuzioni.

Art. 34.

Il regolamento per l'attività statutaria dell'E.N.P.A.M. approvato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale 22 maggio 1970, e successive modificazioni, è sostituito dal presente regolamento a decorrere dal 1° gennaio 1974.

TABELLA *A*
(Art. 26 del regolamento)

*Coefficiente per il quale occorre moltiplicare l'importo (espresso in lire) dei versamenti volontari effettuati in un anno solare per determinare l'importo mensile (espresso in lire) della corrispondente pensione volontaria diretta ordinaria o di invalidità.*

L'età considerata nella tabella è quella che l'interessato compie nell'anno solare in cui vengono effettuati i versamenti volontari.

Se l'interessato effettua dei versamenti volontari in più anni solari, l'importo mensile della corrispondente pensione volontaria diretta è la somma degli importi mensili delle pensioni volontarie dirette corrispondenti ai versamenti effettuati in ciascun anno solare; a tale fine, per il caso di invalidità si prendono in considerazione solo i contributi volontari versati fino all'anno solare precedente a quello in cui è insorto lo stato di invalidità.

| Età | Coefficienti |
|---|---|
| 25 | 0,03518 |
| 26 | 0,03389 |
| 27 | 0,03266 |
| 28 | 0,03149 |
| 29 | 0,03036 |
| 30 | 0,02928 |
| 31 | 0,02825 |
| 32 | 0,02725 |
| 33 | 0,02630 |
| 34 | 0,02537 |
| 35 | 0,02449 |
| 36 | 0,02363 |
| 37 | 0,02280 |
| 38 | 0,02200 |
| 39 | 0,02123 |
| 40 | 0,02049 |
| 41 | 0,01977 |
| 42 | 0,01908 |
| 43 | 0,01841 |
| 44 | 0,01776 |
| 45 | 0,01713 |
| 46 | 0,01653 |
| 47 | 0,01594 |
| 48 | 0,01536 |
| 49 | 0,01481 |
| 50 | 0,01427 |
| 51 | 0,01375 |
| 52 | 0,01324 |
| 53 | 0,01274 |
| 54 | 0,01225 |
| 55 | 0,01178 |
| 56 | 0,01132 |
| 57 | 0,01087 |
| 58 | 0,01042 |
| 59 | 0,00999 |
| 60 | 0,00956 |
| 61 | 0,00914 |
| 62 | 0,00872 |
| 63 | 0,00831 |
| 64 | 0,00788 |
| 65 | 0,00767 |

TABELLA *B*
(Art. 27 del regolamento)

*Coefficiente per il quale occorre moltiplicare l'importo (espresso in lire) dei versamenti volontari effettuati in un anno solare, dopo il compimento del 65° anno di età, per determinare l'importo mensile (espresso in lire) della corrispondente pensione integrativa volontaria diretta.*

L'« età alla data del versamento » considerata nella tabella è quella che l'interessato compie nell'anno solare in cui vengono effettuati i versamenti.

L'« età alla data di liquidazione » considerata nella tabella è quella che l'interessato compie nell'anno solare in cui gli viene liquidata la pensione integrativa diretta (o, nel caso che l'interessato muoia prima che gli venga liquidata detta pensione integrativa diretta, è quella che l'interessato ha compiuto o avrebbe compiuto nell'anno solare in cui avviene la morte).

Se l'anno di liquidazione è posteriore all'anno di versamento, si applica il coefficiente della tabella quando la data di liquidazione della pensione integrativa volontaria diretta è il 1° gennaio; quando invece essa è posteriore al 1° gennaio, il coefficiente si determina per interpolazione tra quello considerato e quello relativo alla successiva età di liquidazione.

Se l'interessato effettua dei versamenti volontari in più anni solari, l'importo mensile della corrispondente pensione integrativa diretta è la somma degli importi mensili delle pensioni integrative dirette corrispondenti ai versamenti effettuati in ciascun anno solare.

Età alla data della liquidazione / Età alla data del versamento

| Anni | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 0,00767 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 66 | 0,00777 | 0,00789 | | | | | | | | | | | | | | |
| 67 | 0,00851 | 0,00795 | 0,00808 | | | | | | | | | | | | | |
| 68 | 0,00936 | 0,00874 | 0,00814 | 0,00828 | | | | | | | | | | | | |
| 69 | 0,01033 | 0,00965 | 0,00899 | 0,00835 | 0,00850 | | | | | | | | | | | |
| 70 | 0,01146 | 0,01070 | 0,00997 | 0,00926 | 0,00858 | 0,00875 | | | | | | | | | | |
| 71 | 0,01277 | 0,01193 | 0,01111 | 0,01032 | 0,00956 | 0,00883 | 0,00901 | | | | | | | | | |
| 72 | 0,01431 | 0,01337 | 0,01245 | 0,01157 | 0,01072 | 0,00990 | 0,00910 | 0,00929 | | | | | | | | |
| 73 | 0,01613 | 0,01507 | 0,01404 | 0,01304 | 0,01208 | 0,01116 | 0,01026 | 0,00939 | 0,00959 | | | | | | | |
| 74 | 0,01830 | 0,01709 | 0,01592 | 0,01480 | 0,01371 | 0,01266 | 0,01164 | 0,01065 | 0,00970 | 0,00991 | | | | | | |
| 75 | 0,02091 | 0,01953 | 0,01819 | 0,01690 | 0,01566 | 0,01446 | 0,01329 | 0,01217 | 0,01108 | 0,01003 | 0,01026 | | | | | |
| 76 | 0,02431 | 0,02270 | 0,02114 | 0,01965 | 0,01820 | 0,01681 | 0,01545 | 0,01415 | 0,01288 | 0,01166 | 0,01049 | 0,01073 | | | | |
| 77 | 0,02848 | 0,02660 | 0,02478 | 0,02302 | 0,02133 | 0,01969 | 0,01811 | 0,01658 | 0,01509 | 0,01367 | 0,01229 | 0,01098 | 0,01124 | | | |
| 78 | 0,03367 | 0,03144 | 0,02929 | 0,02721 | 0,02521 | 0,02328 | 0,02141 | 0,01959 | 0,01784 | 0,01615 | 0,01453 | 0,01298 | 0,01151 | 0,01179 | | |
| 79 | 0,04016 | 0,03750 | 0,03493 | 0,03246 | 0,03007 | 0,02776 | 0,02553 | 0,02337 | 0,02128 | 0,01926 | 0,01733 | 0,01548 | 0,01373 | 0,01207 | 0,01237 | |
| 80 | 0,04837 | 0,04516 | 0,04207 | 0,03910 | 0,03622 | 0,03344 | 0,03075 | 0,02815 | 0,02563 | 0,02320 | 0,02087 | 0,01865 | 0,01654 | 0,01454 | 0,01267 | 0,01299 |

Età alla data del versamento

| Anni | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 e oltre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 0,01364 | | | | | | | | | |
| 82 | — | 0,01433 | | | | | | | | |
| 83 | — | — | 0,01507 | | | | | | | |
| 84 | — | — | — | 0,01585 | | | | | | |
| 85 | — | — | — | — | 0,01667 | | | | | |
| 86 | — | — | — | — | — | 0,01753 | | | | |
| 87 | — | — | — | — | — | — | 0,01844 | | | |
| 88 | — | — | — | — | — | — | — | 0,01938 | | |
| 89 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,02036 | |
| 90 e oltre | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,02952 |

DECRETO MINISTERIALE 11 febbraio 1975.

**Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1975 dei lavoratori agricoli della provincia di Ascoli Piceno.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, l'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e l'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1975, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1975 nella provincia di Ascoli Piceno ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

| | | |
|---|---|---|
| Braccianti | L. | 5.981 |
| Salariati fissi: | | |
| comuni . . . . . . . | » | 4.766 |
| qualificati | » | 5.296 |
| specializzati . . | » | 5.826 |

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 febbraio 1975

*Il Ministro*: TOROS

(1307)

---

DECRETO MINISTERIALE 11 febbraio 1975.

**Estensione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dagli stabilimenti di Casoria, Chatillon, Novara, Porto Marghera e Terni della S.p.a. Montefibre.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 23 giugno 1973 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione, riorganizzazione e conversione aziendale della S.p.a. Montefibre per gli stabilimenti di Casoria, Chatillon, Ivrea, Novara, Pallanza, Porto Marghera, Terni e Vercelli, con effetto dal 14 maggio 1973;

Visti i decreti ministeriali 5 giugno 1974, 6 giugno 1974 e 14 novembre 1974 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale in favore dei lavoratori dipendenti dagli stabilimenti di Ivrea, Pallanza e Vercelli;

Considerato che il piano di ristrutturazione, riorganizzazione e conversione aziendale della S.p.a. Montefibre investiva l'intero complesso degli stabilimenti societari;

Rilevata la permanenza della causa di intervento anche per gli stabilimenti di Casoria, Chatillon, Novara, Porto Marghera e Terni;

Decreta:

Il disposto dei decreti ministeriali 5 giugno 1974, 6 giugno 1974 e 14 novembre 1974 deve intendersi riferito anche agli stabilimenti di Casoria, Chatillon, Novara, Porto Marghera e Terni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 febbraio 1975

*Il Ministro*: TOROS

(1362)

---

DECRETO MINISTERIALE 12 febbraio 1975.

**Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dagli stabilimenti di Casoria, Chatillon, Ivrea, Novara, Pallanza, Porto Marghera, Terni e Vercelli della S.p.a. Montefibre.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 23 giugno 1973 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione, riorganizzazione e conversione della S.p.a. Montefibre per gli stabilimenti di Casoria, Chatillon, Ivrea, Novara, Pallanza, Porto Marghera, Terni e Vercelli, con effetto dal 14 maggio 1973;

Visti i decreti ministeriali 5 giugno 1974, 6 giugno 1974 e 14 novembre 1974 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale in favore dei lavoratori dipendenti dagli stabilimenti di Ivrea, Pallanza e Vercelli;

Visto il decreto ministeriale 11 febbraio 1975;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere degli uffici regionali del lavoro di Torino e Napoli;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Montefibre, stabilimenti di Casoria, Chatillon, Ivrea, Novara, Pallanza, Porto Marghera, Terni e Vercelli, è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 febbraio 1975

*Il Ministro*: TOROS

(1363)

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

**Proroga del termine di attuazione del piano di ricostruzione del comune di Bonito**

Con decreto ministeriale 8 novembre 1974, n. 488, registrato alla Corte dei conti, addì 14 gennaio 1975, registro n. 1 Lavori pubblici, foglio n. 323, il termine fissato per l'attuazione del piano di ricostruzione del comune di Bonito (Avellino) e per il compimento delle relative espropriazioni, è stato prorogato al 21 febbraio 1976.

**(1243)**

**Proroga del termine di attuazione del piano di ricostruzione del comune di Pietrelcina**

Con decreto ministeriale 8 novembre 1974, n. 489, registrato alla Corte dei conti, addì 14 gennaio 1975, registro n. 1 Lavori pubblici, foglio n. 320, il termine fissato per l'attuazione del piano di ricostruzione del comune di Pietrelcina (Benevento) e per il compimento delle relative espropriazioni, è stato prorogato al 16 febbraio 1976.

**(1244)**

**Proroga del termine di attuazione del piano di ricostruzione del comune di Apice**

Con decreto ministeriale 8 novembre 1974, n. 490, registrato alla Corte dei conti, addì 14 gennaio 1975, registro n. 1 Lavori pubblici, foglio n. 321, il termine fissato per l'attuazione del piano di ricostruzione del comune di Apice (Benevento) e per il compimento delle relative espropriazioni, è stato prorogato al 10 luglio 1976.

**(1245)**

**Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di S. Secondo Parmense**

Con decreto 22 ottobre 1974, n. 6, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di una porzione di terreno dell'ex alveo del canale Forcello in comune di S. Secondo Parmense (Parma), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 30 mappale 20 1/2 (mq 250) e foglio 31 mappale 114 1/2 (mq 240) della superficie complessiva di mq 490 ed indicato negli estratti di mappa rilasciati il 19 giugno 1972 e 8 agosto 1972 in scala 1:2000 dallo ufficio tecnico erariale di Parma; estratti di mappa che fanno parte integrante del decreto stesso.

**(951)**

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

**Esito di ricorsi**

Con decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 20 novembre 1974, registro n. 83 Istruzione, foglio n. 277, è stato dichiarato in parte infondato e in parte inammissibile il ricorso straordinario proposto dalla prof.ssa Nicodemo Paparelli Adriana, incaricata triennale di italiano e storia nell'istituto tecnico commerciale di Chieti per 14 ore settimanali di insegnamento, avverso il denegato completamento di orario.

**(955)**

Con decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 7 dicembre 1974, registro n. 94 Istruzione, foglio n. 397, è stato respinto il ricorso straordinario, proposto dal prof. Bordone Ernesto, avverso il provvedimento del provveditore agli studi di Genova, di collocamento a riposo per raggiunti limiti di età.

**(959)**

Con decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 20 novembre 1974, registro n. 83 Istruzione, foglio n. 278, è stato respinto il ricorso straordinario proposto dal prof. Floccari Cosimo, avverso la decisione pronunziata il 28 febbraio 1970 dalla commissione provinciale funzionante presso il provveditorato agli studi di Reggio Calabria ex art. 11 della legge n. 282/1969, decisione con la quale veniva respinto il ricorso proposto dall'interessato contro le nomine conferite ai professori Lombardo Vincenzo e Grillo Giuseppe per l'insegnamento di materie giuridiche nell'anno scolastico 1969-70 presso l'istituto tecnico industriale di Roccella Ionica.

**(957)**

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

**Sostituzione dei liquidatori della società cooperativa « Oleificio sociale », società cooperativa a r. l., in Vetralla**

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale 7 febbraio 1975, il sig. Demetrio Fortugno, il dott. Massimo Molini e il rag. Libero Giorgi sono stati nominati liquidatori della società cooperativa « Oleificio sociale », società cooperativa a r. l., in Vetralla (Viterbo), costituita per rogito Ortensio Bassanelli il 9 agosto 1903, rep. 369, in sostituzione dei signori Felli Ippolito, Patrizi Alfredo e Zelli Iacobuzzi Giulio, deceduti, ai sensi dell'art. 2545 del codice civile.

**(1246)**

## MINISTERO DELL'INTERNO

**Conferimento di attestati di pubblica benemerenza al merito civile**

Con decreto ministeriale 22 ottobre 1974, il Ministro per l'interno, in seguito a parere della commissione prevista dall'art. 2 della legge 15 febbraio 1965, n. 39, ha conferito i seguenti attestati di pubblica benemerenza al merito civile:

Follini Nino, il 29 marzo 1962 in Torriglia (Genova). — Con tempestivo intervento, traeva in salvo un coetaneo caduto accidentalmente in un torrente ed in procinto di annegare.

Gemelli Paolo, il 31 gennaio 1972 in Palermo. — Per aver collaborato a trarre in salvo un uomo gettatosi in mare con propositi suicidi, cui praticava tempestivamente, fino a completa rianimazione, la respirazione artificiale.

Vajani Bruno, il 22 febbraio 1972 in Milano. — Preso come ostaggio da un pregiudicato armato inseguito dalle forze dello ordine, riusciva, con non comune sangue freddo a persuadere il malvivente a deporre le armi e ad arrendersi.

Metope Michele, il 13 maggio 1972 in Venezia. — Per avere validamente collaborato con altro animoso a trarre in salvo un bambino, caduto in un canale ed in procinto di annegare.

Gianolso Giuseppe, appuntato della guardia di finanza, il 22 giugno 1972 in Venezia. — Con tenacia e perizia praticava fino al momento del ricovero in ospedale la respirazione bocca a bocca ad un bambino raccolto esanime in una vasca da altro generoso. Con il suo deciso intervento contribuiva a salvare la vita al piccolo.

Pasquini Francesco, il 22 giugno 1972 in Venezia. — Con tempestivo intervento traeva in salvo da una vasca un bambino in procinto di annegare.

Tomassoni Eleuterio, il 24 giugno 1972 in Albino (Bergamo). — Per essersi prodigato, con tempestività e perizia, nello effettuare la respirazione artificiale fino a completa rianimazione ad una donna gettatasi a scopo suicida nelle acque di un canale.

Scarpa Mario e Scarpa Filippo, il 24 luglio 1972 in Venezia. — Generosamente si prodigava assieme ad altro animoso nel soccorrere cinque persone sbalzate in mare da una barca ed in procinto di annegare.

**(1129)**

**Autorizzazione al comune di Cella Dati ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973**

Con decreto ministeriale in data 14 ottobre 1974, il comune di Cella Dati (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.774.930, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(974/M)**

**Autorizzazione al comune di Sant'Anna d'Alfaedo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973**

Con decreto ministeriale in data 10 febbraio 1975, il comune di Sant'Anna d'Alfaedo (Verona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.123.510, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(977/M)**

**Autorizzazione al comune di Selva di Progno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973**

Con decreto ministeriale in data 10 febbraio 1975, il comune di Selva di Progno (Verona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.662.686, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(978/M)**

**Autorizzazione al comune di Valeggio sul Mincio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973**

Con decreto ministeriale in data 10 febbraio 1975, il comune di Valeggio sul Mincio (Verona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 45.537.765, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(979/M)**

**Autorizzazione al comune di Sambuca Pistoiese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973**

Con decreto ministeriale in data 10 febbraio 1975, il comune di Sambuca Pistoiese (Pistoia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 41.499.770, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(982/M)**

**Autorizzazione al comune di Bucciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973**

Con decreto ministeriale in data 10 febbraio 1975, il comune di Bucciano (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.221.768, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(983/M)**

**Autorizzazione al comune di Buonalbergo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973**

Con decreto ministeriale in data 10 febbraio 1975, il comune di Buonalbergo (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.693.745, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(984/M)**

**Autorizzazione al comune di Montesarchio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973**

Con decreto ministeriale in data 10 febbraio 1975, il comune di Montesarchio (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 280.738.577, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(985/M)**

**Autorizzazione al comune di Albavilla ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973**

Con decreto ministeriale in data 10 febbraio 1975, il comune di Albavilla (Como) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.508.740, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(987/M)**

**Autorizzazione al comune di Gallinaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974**

Con decreto ministeriale in data 7 febbraio 1975, il comune di Gallinaro (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.049.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(928/M)**

**Autorizzazione al comune di Guarcino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974**

Con decreto ministeriale in data 7 febbraio 1975, il comune di Guarcino (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 34.214.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(929/M)**

**Autorizzazione al comune di Morolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974**

Con decreto ministeriale in data 7 febbraio 1975, il comune di Morolo (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.198.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(930/M)**

**Autorizzazione al comune di Fumone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974**

Con decreto ministeriale in data 7 febbraio 1975, il comune di Fumone (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.436.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(931/M)**

**Autorizzazione al comune di Acquafondata ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974**

Con decreto ministeriale in data 7 febbraio 1975, il comune di Acquafondata (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.658.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(932/M)**

**Autorizzazione al comune di Alvito ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974**

Con decreto ministeriale in data 7 febbraio 1975, il comune di Alvito (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 32.773.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(933/M)**

**Autorizzazione al comune di Amaseno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974**

Con decreto ministeriale in data 7 febbraio 1975, il comune di Amaseno (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.963.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(934/M)**

**Autorizzazione al comune di Arce ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974**

Con decreto ministeriale in data 7 febbraio 1975, il comune di Arce (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 62.923.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(935/M)**

**Autorizzazione al comune di Arnara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974**

Con decreto ministeriale in data 7 febbraio 1975, il comune di Arnara (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.912.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(936/M)**

**Autorizzazione al comune di Ausonia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974**

Con decreto ministeriale in data 7 febbraio 1975, il comune di Ausonia (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.857.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(937/M)**

**Autorizzazione al comune di Belmonte Castello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974**

Con decreto ministeriale in data 7 febbraio 1975, il comune di Belmonte Castello (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.606.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(938/M)**

**Autorizzazione al comune di Casalattico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974**

Con decreto ministeriale in data 7 febbraio 1975, il comune di Casalattico (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.212.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(939/M)**

**Autorizzazione al comune di Castelliri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974**

Con decreto ministeriale in data 7 febbraio 1975, il comune di Castelliri (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.009.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(940/M)**

**Autorizzazione al comune di Serrone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974**

Con decreto ministeriale in data 8 febbraio 1975, il comune di Serrone (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.147.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(941/M)**

**Autorizzazione al comune di Sgurgola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974**

Con decreto ministeriale in data 8 febbraio 1975, il comune di Sgurgola (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 37.805.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(942/M)**

**Autorizzazione al comune di Vallerotonda ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974**

Con decreto ministeriale in data 8 febbraio 1975, il comune di Vallerotonda (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.289.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(943/M)**

**Autorizzazione al comune di Viticuso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974**

Con decreto ministeriale in data 8 febbraio 1975, il comune di Viticuso (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.898.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(944/M)**

**Autorizzazione al comune di Monte Castello di Vibio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974**

Con decreto ministeriale in data 8 febbraio 1975, il comune di Monte Castello di Vibio (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 55.523.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(945/M)**

**Autorizzazione al comune di Sassocorvaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974**

Con decreto ministeriale in data 8 febbraio 1975, il comune di Sassocorvaro (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 205.998.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(946/M)**

**Autorizzazione al comune di Castelnuovo di Farfa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974**

Con decreto ministeriale in data 8 febbraio 1975, il comune di Castelnuovo di Farfa (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.730.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(947/M)

**Autorizzazione al comune di Montopoli di Sabina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974**

Con decreto ministeriale in data 8 febbraio 1975, il comune di Montopoli di Sabina (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 33.958.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(948/M)

**Autorizzazione al comune di Agosta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974**

Con decreto ministeriale in data 8 febbraio 1975, il comune di Agosta (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 53.027.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(949/M)

**Autorizzazione al comune di Roccagiovine ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974**

Con decreto ministeriale in data 8 febbraio 1975, il comune di Roccagiovine (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.979.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(950/M)

**Autorizzazione al comune di Cellere ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974**

Con decreto ministeriale in data 8 febbraio 1975, il comune di Cellere (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.345.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(951/M)

**Autorizzazione al comune di Montoro Superiore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974**

Con decreto ministeriale in data 7 febbraio 1975, il comune di Montoro Superiore (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 100.690.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(952/M)

**Autorizzazione al comune di Castelvetere in Val Fortore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974**

Con decreto ministeriale in data 7 febbraio 1975, il comune di Castelvetere in Val Fortore (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.745.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(953/M)

**Autorizzazione al comune di San Lupo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974**

Con decreto ministeriale in data 7 febbraio 1975, il comune di San Lupo (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(954/M)

**Autorizzazione al comune di Sorbolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974**

Con decreto ministeriale in data 11 febbraio 1975, il comune di Sorbolo (Parma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.834.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(955/M)

**Autorizzazione al comune di Carosino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974**

Con decreto ministeriale in data 8 febbraio 1975, il comune di Carosino (Taranto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 51.254.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(956/M)

**Autorizzazione al comune di Sepino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974**

Con decreto ministeriale in data 8 febbraio 1975, il comune di Sepino (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.606.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(957/M)

**Autorizzazione al comune di Patrica ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974**

Con decreto ministeriale in data 8 febbraio 1975, il comune di Patrica (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.229.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(958/M)

**Autorizzazione al comune di Pescosolido ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974**

Con decreto ministeriale in data 8 febbraio 1975, il comune di Pescosolido (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.573.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(959/M)

**Autorizzazione al comune di Pico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974**

Con decreto ministeriale in data 8 febbraio 1975, il comune di Pico (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.304.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(960/M)

**Autorizzazione al comune di Piglio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974**

Con decreto ministeriale in data 8 febbraio 1975, il comune di Piglio (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.807.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(961/M)

**Autorizzazione al comune di Piedimonte San Germano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974**

Con decreto ministeriale in data 8 febbraio 1975, il comune di Piedimonte San Germano (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 46.550.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(962/M)

**Autorizzazione al comune di Pignataro Interamna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974**

Con decreto ministeriale in data 8 febbraio 1975, il comune di Pignataro Interamna (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 41.482.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(963/M)

**Autorizzazione al comune di Posta Fibreno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974**

Con decreto ministeriale in data 8 febbraio 1975, il comune di Posta Fibreno (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.693.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(964/M)

**Autorizzazione al comune di Ripi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974**

Con decreto ministeriale in data 8 febbraio 1975, il comune di Ripi (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.937.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(965/M)

**Autorizzazione al comune di Rocca d'Arce ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974**

Con decreto ministeriale in data 8 febbraio 1975, il comune di Rocca d'Arce (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.218.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(966/M)

**Autorizzazione al comune di Roccasecca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974**

Con decreto ministeriale in data 8 febbraio 1975, il comune di Roccasecca (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 32.514.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(967/M)

**Autorizzazione al comune di San Donato Val di Comino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974**

Con decreto ministeriale in data 8 febbraio 1975, il comune di San Donato Val di Comino (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.721.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(968/M)

**Autorizzazione al comune di San Giorgio a Liri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974**

Con decreto ministeriale in data 8 febbraio 1975, il comune di San Giorgio a Liri (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 33.606.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(969/M)

**Autorizzazione al comune di Sant'Ambrogio sul Garigliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974**

Con decreto ministeriale in data 8 febbraio 1975, il comune di Sant'Ambrogio sul Garigliano (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.884.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(970/M)

**Autorizzazione al comune di Pofi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974**

Con decreto ministeriale in data 8 febbraio 1975, il comune di Pofi (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.488.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(971/M)

**Autorizzazione al comune di Sant'Andrea del Garigliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974**

Con decreto ministeriale in data 8 febbraio 1975, il comune di Sant'Andrea del Garigliano (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.385.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(972/M)

**Autorizzazione al comune di Santopadre ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974**

Con decreto ministeriale in data 8 febbraio 1975, il comune di Santopadre (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.570.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(973/M)

**Autorizzazione al comune di Villa Latina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974**

Con decreto ministeriale in data 10 febbraio 1975, il comune di Villa Latina (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.238.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(975/M)

**Autorizzazione al comune di Esperia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974**

Con decreto ministeriale in data 10 febbraio 1975, il comune di Esperia (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 77.052.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(976/M)**

**Autorizzazione al comune di Montappone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974**

Con decreto ministeriale in data 10 febbraio 1975, il comune di Montappone (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 43.688.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(980/M)**

**Autorizzazione al comune di Rotella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974**

Con decreto ministeriale in data 10 febbraio 1975, il comune di Rotella (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 39.344.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(981/M)**

**Autorizzazione al comune di Monte Vidon Corrado ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974**

Con decreto ministeriale in data 10 febbraio 1975, il comune di Monte Vidon Corrado (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.568.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(1000/M)**

# MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 36

**Corso dei cambi del 21 febbraio 1975 presso le sottoindicate borse valori**

| VALUTE | Bologna | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Palermo | Roma | Torino | Trieste | Venezia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dollaro USA | 634,35 | 634,35 | 634,50 | 634,35 | 635 — | 634,30 | 634,25 | 634,35 | 634,35 | 634,35 |
| Dollaro canadese | 634,35 | 634,35 | 635 — | 634,35 | 635,25 | 634,30 | 633,90 | 634,35 | 634,35 | 634,35 |
| Franco svizzero | 258,82 | 258,82 | 258,40 | 258,82 | 258,65 | 258,80 | 258,55 | 258,82 | 258,82 | 258,82 |
| Corona danese | 115,2150 | 115,2150 | 115,45 | 115,2150 | 115,37 | 115,20 | 115,33 | 115,2150 | 115,21 | 115,21 |
| Corona norvegese | 127,60 | 127,60 | 127,30 | 127,60 | 127,66 | 127,50 | 127,55 | 127,60 | 127,60 | 127,60 |
| Corona svedese | 160,62 | 160,62 | 160,50 | 160,62 | 160,78 | 160,60 | 160,55 | 160,62 | 160,62 | 160,62 |
| Fiorino olandese | 265,95 | 265,95 | 266,20 | 265,95 | 266,12 | 269,90 | 265,90 | 265,95 | 265,95 | 260,95 |
| Franco belga | 18,3625 | 18,3625 | 18,35 | 18,3625 | 18,37 | 18,35 | 18,3425 | 18,3625 | 18,36 | 18,36 |
| Franco francese | 149,64 | 149,64 | 149,50 | 149,64 | 149,70 | 149,65 | 149,65 | 149,64 | 149,64 | 149,64 |
| Lira sterlina | 1523,20 | 1523,20 | 1523.10 | 1523,20 | 1525,20 | 1523,15 | 1523 — | 1523,20 | 1523,20 | 1523,20 |
| Marco germanico | 275,07 | 275,07 | 275,40 | 275,07 | 275 — | 275,05 | 275 — | 275,07 | 275,07 | 275 — |
| Scellino austriaco | 38,7450 | 38,7450 | 38,75 | 38,7450 | 38,85 | 38,75 | 38,74 | 38,7450 | 38,74 | 38,74 |
| Escudo portoghese | 26,30 | 26,30 | 26,28 | 26,30 | 26,30 | 26,35 | 26,31 | 26,30 | 26,30 | 26,30 |
| Peseta spagnola | 11,32 | 11,32 | 11,35 | 11,32 | 11,34 | 11,30 | 11,3275 | 11,32 | 11,32 | 11,32 |
| Yen giapponese | 2,1950 | 2,1950 | 2,20 | 2,1950 | 2,197 | 2,20 | 2,194 | 2,1950 | 2,19 | 2,19 |

**Media dei titoli del 21 febbraio 1975**

| Titolo | Valore |
|---|---|
| Rendita 5 % 1935 | 96,850 |
| Redimibile 3,50 % 1934 | 99,925 |
| » 3,50 % (Ricostruzione) | 87,650 |
| » 5 % (Ricostruzione) | 94,025 |
| » 5 % (Riforma fondiaria) | 92,550 |
| » 5 % (Città di Trieste) | 91,625 |
| » 5 % (Beni esteri) | 89,525 |
| » 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82 | 82,450 |
| » 5,50 % » » 1968-83 | 81,400 |
| » 5,50 % » » 1969-84 | 82,050 |
| » 6 % » » 1970-85 | 84,650 |
| » 6 % » » 1971-86 | 84,300 |
| » 6 % » » 1972-87 | 83,100 |
| Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976 | 100,35 |
| Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976 | 100,75 |
| » » » 5 % 1977 | 99,90 |
| » » » 5,50 % 1977 | 100,50 |
| » » » 5,50 % 1978 | 99,90 |
| » » » 5,50 % 1979 | 99,90 |
| Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1975) | 99,125 |
| » 5 % ( » 1°-10-1975) II emiss. | 96,825 |
| » 5 % ( » 1° gennaio 1977) | 90,675 |
| » 5 % ( » 1° aprile 1978) | 86,050 |
| » 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979) | 86,275 |
| » 5,50 % ( » 1° gennaio 1980) | 84,450 |
| » 5,50 % ( » 1° aprile 1982) | 83,175 |
| » poliennali 7 % 1978 | 95,375 |

*Il contabile del portafoglio dello Stato:* FRATTAROLI

## UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

**Cambi medi del 21 febbraio 1975**

| Valuta | Cambio |
|---|---|
| Dollaro USA | 634,30 |
| Dollaro canadese | 634,125 |
| Franco svizzero | 258,685 |
| Corona danese | 115,272 |
| Corona norvegese | 127,975 |
| Corona svedese | 160,585 |
| Fiorino olandese | 265,925 |
| Franco belga | 18,352 |
| Franco francese | 149,645 |
| Lira sterlina | 1523,10 |
| Marco germanico | 275,035 |
| Scellino austriaco | 38,742 |
| Escudo portoghese | 26,305 |
| Peseta spagnola | 11,324 |
| Yen giapponese | 2,194 |

# CONCORSI ED ESAMI

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

**Sottocommissione giudicatrice del concorso, per esami e per titoli, a sessantacinque posti di aiuto bibliotecario in prova nel ruolo del personale di concetto delle biblioteche pubbliche statali.**

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduto il regolamento al testo unico predetto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1966, n. 1356, con il quale è stato approvato il regolamento per gli esami di ammissione e di promozione nel ruolo del personale delle biblioteche pubbliche statali e istituti dipendenti;

Veduto il decreto ministeriale 5 marzo 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 20 novembre 1973, registro n. 85, foglio n. 180, con cui è stato bandito un concorso, per esami e per titoli, a sessantacinque posti di aiuto bibliotecario in prova nel ruolo del personale di concetto delle biblioteche pubbliche statali e delle soprintendenze ai beni librari;

Veduto il decreto ministeriale 20 aprile 1974 con cui è stata nominata la commissione giudicatrice del concorso stesso;

Considerato che nelle due prove scritte previste dall'art. 7 del bando di concorso suddetto, svoltesi in Roma nei giorni 24 e 25 settembre 1974 sono risultati presenti 1582 candidati;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, relativo al riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Veduto l'art. 4 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1077, il quale dispone che le commissioni giudicatrici dei concorsi, per titoli ed esami, possono essere integrate, qualora i candidati che abbiano sostenuto le prove scritte superino le mille unità, da una o più sottocommissioni, le quali, unico restando il presidente, siano ciascuna costituite di un numero di componenti pari a quello della commissione originaria e di un segretario aggiunto;

Ritenuta la necessità di nominare una sottocommissione per una rapida correzione degli elaborati e, per lo svolgimento delle prove orali del concorso medesimo;

Decreta:

Art. 1.

La sottocommissione del concorso, per esami e per titoli, a sessantacinque posti di aiuto bibliotecario in prova nel ruolo del personale di concetto delle biblioteche pubbliche statali, fermo restando il presidente dott. Mario Azzarita è costituita come segue:

*Componenti*:

Notte prof. Giovanni, ordinario di italiano e latino, preside del liceo classico « Giulio Cesare » di Roma;

Illuminati Bianchelli prof.ssa Maria, titolare di italiano e latino presso il liceo classico « Giulio Cesare » di Roma;

Mainieri dott.ssa Raffaella, direttore aggiunto di divisione, direttrice della biblioteca medica statale di Roma;

Cardinali dott.ssa Anna Maria nata Maddalena, direttore aggiunto di divisione, amministrazione centrale del Ministero della pubblica istruzione.

*Segretaria aggiunta*:

Amicarelli dott.ssa Antonietta, bibliotecaria presso la biblioteca di storia moderna e contemporanea di Roma.

Art. 2.

La spesa relativa, in aggiunta a quella prevista dal decreto ministeriale 20 aprile 1974, citato nelle premesse, si presume in L. 1.000.000 (un milione) e graverà sul cap. 1094 del bilancio di questo Ministero per l'esercizio finanziario 1974.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° ottobre 1974

*Il Ministro*: MALFATTI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 31 dicembre* 1974
*Registro n.* 100 *Istruzione, foglio n.* 249

**(1285)**

**Sostituzione di un componente la sottocommissione giudicatrice del concorso, per esami e per titoli, a sessantacinque posti di aiuto bibliotecario in prova nel ruolo del personale di concetto delle biblioteche pubbliche statali.**

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduto il regolamento al testo unico predetto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Veduto il decreto ministeriale 5 marzo 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 20 novembre 1973, registro n. 85, foglio n. 180, con cui è stato bandito un concorso, per esami e per titoli, a sessantacinque posti di aiuto bibliotecario in prova nel ruolo del personale di concetto delle biblioteche pubbliche statali e delle soprintendenze ai beni librari;

Veduto il decreto ministeriale 20 aprile 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 25 settembre 1974, registro n. 69, foglio n. 100, con cui è stata nominata la commissione giudicatrice del concorso suddetto;

Veduto il decreto ministeriale 1° ottobre 1974 con cui ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, è stata nominata la sottocommissione giudicatrice del concorso in parola;

Veduta l'unita nota con cui la dott.ssa Mainieri Raffaella direttrice aggiunta di biblioteca presso la biblioteca medica di Roma ha rinunciato, per giustificati motivi, alla nomina quale componente della sottocommissione precitata;

Considerata la necessità di sostituire la dott.ssa Mainieri;

Decreta:

La dott.ssa Cronia Vanna, bibliotecaria principale (par. 307) nel ruolo del personale della carriera direttiva delle biblioteche pubbliche statali in servizio presso la Biblioteca nazionale centrale di Roma, è chiamata a far parte della sottocommissione giudicatrice del concorso, per esami e per titoli, a sessantacinque posti di aiuto bibliotecario in prova nel ruolo del personale di concetto delle biblioteche statali, in sostituzione della dottoressa Mainieri Raffaella, rinunciataria per giustificati motivi.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 19 ottobre 1974

*Il Ministro*: MALFATTI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 31 dicembre* 1974
*Registro n.* 100 *Istruzione, foglio n.* 112

**(1286)**

**Commissione giudicatrice del concorso, per esami e per titoli, a cinquantacinque posti di aiutante (distributore e dattilografo) in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva delle biblioteche pubbliche statali.**

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Veduto il regolamento al testo unico predetto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1966, n. 1356, con il quale è stato approvato il regolamento per gli esami di ammissione e di promozione nel ruolo del personale delle biblioteche pubbliche statali e istituti dipendenti;

Veduti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numeri 1077 e 1079;

Veduto l'art. 2 della legge 15 novembre 1973, n. 734;

Veduto il decreto ministeriale 2 maggio 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 20 novembre 1973, registro n. 85, foglio n. 186, con cui è stato bandito un concorso, per esami e per titoli, a cinquantacinque posti di aiutante (distributore e dattilografo), in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva delle biblioteche pubbliche statali;

Ritenuta la necessità di nominare la commissione giudicatrice del concorso medesimo;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso, per esami e per titoli, a cinquantacinque posti di aiutante (distributore e dattilografo) nel personale della carriera esecutiva delle biblioteche pubbliche statali, bandito con decreto ministeriale 2 maggio 1973, è costituita come segue:

*Presidente*:

Fittipaldi dott. Massimo, ispettore centrale ai beni librari nel Ministero della pubblica istruzione.

*Componenti*:

Visco dott.ssa Candida, dirigente superiore, direttrice della biblioteca Angelica di Roma;
Rizza dott.ssa Velia, primo dirigente nel Ministero della pubblica istruzione;
Cardinali dott.ssa Anna Maria, nata Maddalena, direttore aggiunto di divisione nell'amministrazione centrale del Ministero della pubblica istruzione;
Italia dott. Salvatore Giuseppe, direttore aggiunto di divisione nell'amministrazione centrale del Ministero della pubblica istruzione.

*Segretario*:

Cristiano dott. Franco, consigliere nella amministrazione centrale del Ministero della pubblica istruzione.

La spesa relativa che si presume di L. 1.500.000 (unmilionecinquecentomila) graverà sul cap. 1094 di questo Ministero per l'esercizio finanziario 1974.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 ottobre 1974

*Il Ministro*: MALFATTI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 31 dicembre* 1974
*Registro n.* 100 *Istruzione, foglio n.* 250

**(1320)**

# MINISTERO DELLA DIFESA

**Graduatoria generale del concorso, per esami, a quindici posti di sottotenente di vascello (CM) in servizio permanente effettivo, ruolo normale, nel Corpo di commissariato militare marittimo.**

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni;
Visto il decreto ministeriale in data 27 giugno 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 9 luglio 1974, registro n. 13 Difesa, foglio n. 220, con il quale è stato bandito il concorso, per esami, a quindici posti di sottotenente di vascello (CM) in servizio permanente effettivo, ruolo normale, nel Corpo di commissariato militare marittimo;
Visto il decreto ministeriale in data 21 settembre 1974, in corso di registrazione, con cui è stata nominata la commissione esaminatrice del concorso predetto;
Visto il risultato degli esami e riconosciutane la regolarità;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati dichiarati idonei nel concorso, per esami, per la nomina di quindici sottotenenti di vascello (CM) in servizio permanente effettivo, ruolo normale, nel Corpo di commissariato militare marittimo, bandito con il decreto ministeriale 27 giugno 1974 citato nelle premesse:

| | | |
|---|---|---|
| 1. Binetti Salvatore | punti | 14,68 |
| 2. Bartolomei Andrea | » | 14,55 |
| 3. Cintorino Franco | » | 14,51 |
| 4. Coppola Mario | » | 12,75 |
| 5. Maietta Francesco | » | 12,17 |
| 6. Orefice Scipione | » | 10,93 |

Art. 2.

I candidati di cui all'art. 1 sono dichiarati, nell'ordine, vincitori del concorso citato nelle premesse.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 ottobre 1974

*Il Ministro*: ANDREOTTI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio* 1975
*Registro n.* 2 *Difesa, foglio n.* 37

**(1403)**

# MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

**Diario delle prove scritte del concorso, per esami e per titoli, a diciassette posti di ispettore in prova nel ruolo degli archeologi del personale della carriera direttiva delle soprintendenze alle antichità e belle arti.**

Le prove scritte del concorso, per esami e per titoli, a diciassette posti di ispettore in prova nel ruolo degli archeologi del personale della carriera direttiva delle soprintendenze alle antichità e belle arti, indetto con il decreto ministeriale 8 marzo 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 20 agosto 1974, registro n. 61, foglio n. 110, avranno luogo nei giorni 23 e 24 aprile 1975, con inizio alle ore 8,30, presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno, 4, Roma.

**(1321)**

**Diario delle prove scritte del concorso, per esami e per titoli, a dodici posti di ispettore in prova nel ruolo degli storici dell'arte del personale della carriera direttiva delle soprintendenze alle antichità e belle arti.**

Le prove scritte del concorso, per esami e per titoli, a dodici posti di ispettore in prova nel ruolo degli storici dell'arte del personale della carriera direttiva delle soprintendenze alle antichità e belle arti, indetto con il decreto ministeriale 18 marzo 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 26 giugno 1974, registro n. 49, foglio n. 331, avranno luogo nei giorni 21 e 22 aprile 1975, con inizio alle ore 8,30, presso il palazzo degli esami, aula *C*, via Girolamo Induno, 4, Roma.

**(1322)**

**Diario delle prove scritte del concorso, per esami e per titoli, a ventiquattro posti di architetto in prova nel ruolo degli architetti del personale della carriera direttiva delle soprintendenze alle antichità e belle arti.**

Le prove scritte del concorso, per esami e per titoli, a ventiquattro posti di architetto in prova nel ruolo degli architetti del personale della carriera direttiva delle soprintendenze alle antichità e belle arti, indetto con il decreto ministeriale 6 febbraio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 26 giugno 1974, registro n. 47, foglio n. 364, avranno luogo nei giorni 2 e 3 maggio 1975, con inizio alle ore 8,30, presso il palazzo degli esami, aule *A* e *B*, via Girolamo Induno, 4, Roma.

**(1323)**

# CORTE DEI CONTI

**Rinvio della prova scritta e nuova sede di svolgimento del concorso, per esami, a ventisette posti di coadiutore in prova nel ruolo della carriera esecutiva.**

A modifica di quanto stabilito all'art. 17, primo comma, del bando di concorso, per esami, a ventisette posti di coadiutore in prova nel ruolo della carriera esecutiva della Corte dei conti, indetto con decreto in data 1° ottobre 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 282 del 29 ottobre 1974, la prova scritta del predetto concorso è rinviata al giorno 24 maggio 1975.

La prova stessa avrà luogo in Roma presso il palazzo dei ricevimenti e congressi, piazza John F. Kennedy alle ore 8 del giorno sopraindicato.

**(1652)**

# REGIONI

## REGIONE SICILIA

LEGGE 21 dicembre 1974, n. **40**.

**Collocamento delle esattorie rimaste vacanti.**

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 60 *del* 23 *dicembre* 1974)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'assessore regionale per le finanze è autorizzato a provvedere, con proprio decreto, al conferimento di ufficio, anche mediante raggruppamenti, con aggio non superiore a quello risultante dai contratti in corso al 31 dicembre 1974, delle esattorie rimaste vacanti o che si renderanno vacanti per qualsiasi causa.

Alle esattorie conferite di ufficio a norma della presente legge si applicano le disposizioni di cui agli articoli 31 e 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603.

L'assessore regionale per le finanze, per le ragioni indicate al dodicesimo comma dell'art. 31 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 603 del 1973, entro il 31 dicembre 1974, puo disporre che non si faccia luogo alla conferma dell'esattore.

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 21 dicembre 1974

BONFIGLIO

MANNINO

**(776)**

---

LEGGE 27 dicembre 1974, n. **41**.

**Variazioni al bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno finanziario 1974** (primo provvedimento).

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 61 *del* 28 *dicembre* 1974)

**(777)**

---

## REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE 10 gennaio 1975, n. **3**.

**Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio regionale per l'anno 1975.**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 3 *del* 16 *gennaio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

Art. 1.

A partire dal 1° gennaio 1975 è autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno 1975 secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa redatti ed approvati dalla giunta regionale.

Gli impegni e il pagamento delle spese sono autorizzati entro il limite di 1/12 dei relativi stanziamenti per ogni mese di gestione dell'esercizio provvisorio, che non potrà essere protratto oltre il 31 marzo 1975.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 10 gennaio 1975

VERRASTRO

**(724)**

---

LEGGE REGIONALE 15 gennaio 1975, n. **4**.

**Norme per la costituzione e la ripartizione del fondo regionale per l'assistenza ospedaliera e per le predisposizioni dei bilanci degli enti ospedalieri.**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 4 *del* 18 *gennaio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

*Titolo I*

COSTITUZIONE DEL FONDO REGIONALE PER L'ASSISTENZA OSPEDALIERA

Art. 1.

A partire dall'esercizio finanziario 1975, nello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione è iscritto in apposito capitolo, compreso fra le contabilità speciali, il fondo regionale per l'assistenza ospedaliera a norma dell'art. 17 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito nella legge 17 agosto 1974, n. 386.

Art. 2.

Il fondo regionale per l'assistenza ospedaliera è alimentato dalla quota annuale, attribuita alla Regione, del fondo nazionale per l'assistenza ospedaliera, di cui agli articoli 14 e 16 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito nella legge 17 agosto 1974, n. 386.

Art. 3.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione è iscritto, in apposito capitolo, compreso fra le contabilità speciali, una somma pari all'entità complessiva delle entrate di cui all'art. 2 della presente legge, ripartita in distinti articoli rispettivamente concernenti:

*a*) le spese correnti degli enti ospedalieri;

*b*) le spese derivanti dalle convenzioni che la Regione riterrà di stipulare a norma dell'art. 18, primo comma, del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264 convertito nella legge 17 agosto 1974, n. 386 e da quelle nelle quali la Regione è subentrata all'ente mutualistico stipulante, a norma dello stesso art. 18;

quelle relative all'assistenza indiretta, erogata dalla Regione;

quelle relative all'assistenza ospedaliera all'estero, erogata dalla Regione, in favore degli aventi diritto che si trovino fuori del territorio nazionale per ragioni di lavoro, ai sensi dell'art. 12 (secondo, terzo e quinto comma) del predetto decreto-legge n. 264;

*c*) per le spese di investimenti nel settore ospedaliero, ai sensi dell'art. 14, primo comma, del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito nella legge 17 agosto 1974, n. 386;

*d*) gli oneri relativi al personale comandato presso la Regione a norma dell'art. 19 del predetto decreto-legge n. 264;

*e*) il fondo di riserva di cui al successivo art. 6.

Art. 4.

Lo stanziamento di cui alla lettera *c*) del precedente art. 3, è determinato annualmente con la legge di approvazione del bilancio in misura non superiore al 15 % della quota attribuita alla Regione, per ciascun esercizio, del fondo nazionale per la assistenza ospedaliera, ed è destinato prioritariamente al paga-

mento delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti pluriennali stipulati per spese di investimento dagli enti ospedalieri entro il 31 dicembre 1974.

Per gli impegni assunti ma non perfezionati entro la stessa data, gli enti ospedalieri possono chiedere alla giunta regionale l'autorizzazione al compimento dell'operazione.

La Regione può provvedere direttamente, previe intese con gli enti ospedaliri e gli Istituti mutuanti interessati, alla erogazione per conto degli enti ospedalieri medesimi, e a favore degli istituti mutuanti, delle somme relative alle rate di ammortamento dei mutui di cui al primo comma.

La restante parte dello stanziamento di cui al primo comma e destinata ad altri investimenti con esclusione di nuove opere edilizie, ed è ripartita in base ad un programma di intervento da approvare dal consiglio regionale su proposta della giunta.

Art. 5.

Lo stanziamento di cui alla lettera *d*) del precedente art. 3 e determinato in misura corrispondente al fabbisogno di spesa per il personale comandato presso la Regione ai sensi dell'art. 19 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 386.

Art. 6.

Il fondo di riserva di cui alla lettera *e*) del precedente art. 3 è determinato in misura non superiore al 2 % del fondo regionale per l'assistenza ospedaliera, ed è destinato a far fronte ai maggiori oneri che si verificano nel corso dell'esercizio.

I prelievi dal fondo di riserva sono disposti con deliberazione della giunta regionale sentita la competente commissione consiliare permanente.

Art. 7.

Alla erogazione delle spese di cui alla lettera *b*) del precedente art. 3, provvede, con proprio decreto, il presidente della giunta regionale, ovvero per sua delega, l'assessore regionale competente, a termini delle convenzioni e sulla base della presentazione da parte degli aventi diritto della prescritta documentazione.

*Titolo II*

RIPARTIZIONE ED EROGAZIONE DEL FONDO REGIONALE PER L'ASSISTENZA OSPEDALIERA

Art. 8.

Lo stanziamento di cui alla lettera *a*) del precedente art. 3 è ripartito fra gli enti ospedalieri della Regione con i criteri e le modalità di cui ai successivi articoli dal n. 9 al n. 14.

Art 9.

La quota spettante a ciascun ente ospedaliero è stabilita annualmente dalla giunta regionale sommando le seguenti voci determinate con i criteri di cui ai successivi articoli:

*a*) stipendio, assegni, indennità compensi ed oneri diversi per il personale nonchè oneri riflessi.

La Regione corrisponde una somma pari alla spesa per il personale in servizio al 31 dicembre di ogni anno maggiorata:

degli incrementi automatici spettanti al personale nello arco del nuovo esercizio;

degli oneri conseguenti all'applicazione di contratti collettivi di lavoro:

degli oneri relativi a mutamenti di qualifica del personale formalmente riconosciuti;

degli oneri per nuove assunzioni a norma dell'art. 6 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito nella legge 17 agosto 1974, n. 386 e della relativa disciplina regionale.

La Regione corrisponde altresì, con i criteri di cui sopra, in quanto applicabili, una somma pari agli oneri a carico degli enti ospedalieri per il personale in quiescenza;

*b*) oneri derivanti da convenzioni e da consulenze;

*c*) compensi al personale religioso previsti dalle relative convenzioni;

*d*) emolumenti a componenti degli organi degli enti ospedalieri;

*e*) canoni di locazione, esclusi quelli meramente figurativi;

*f*) spese per la manutenzione ordinaria degli edifici e delle attrezzature, spese per combustibili, per utenze di energia elettrica, acqua, gas e telefono, per trasporto, per servizi di guardaroba, lavanderia, pulizia ed altri, svolti direttamente o conferiti in appalto, altri consumi e spese generali diverse di mantenimento e di funzionamento;

*g*) spese per acquisto di medicinali, presidi medico-chirurgici, materiali diagnostici e terapeutici;

*h*) spese per vitto;

*i*) spese relative al servizio di mensa per i dipendenti.

Art. 10.

Le spese di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*) del precedente art. 9 sono calcolate nella misura del 100 % del costo previsto per l'esercizio.

Art. 11.

Per le spese di cui alla lettera *f*) del precedente art. 9 è dovuta agli enti ospedalieri una somma complessiva pari al costo globale, rapportato ad un anno, sostenuto per lo stesso titolo da tutti gli ospedali della Regione nell'esercizio precedente, rivalutato da un coefficiente non superiore all'indice di aumento dei vari costi desunto dai listini dei prezzi della camera di commercio del capoluogo di Regione.

La somma di cui al precedente comma è ripartita tra gli enti ospedalieri della Regione in base ai seguenti criteri:

60 % in proporzione diretta alla spesa, rapportata ad anno, sostenuta da ciascun ospedale per lo stesso titolo dell'anno precedente;

20 % in proporzione diretta al numero delle giornate di degenza previste da ciascun ospedale per l'esercizio;

20 % in proporzione diretta al numero dei posti letto esistenti presso ciascun ospedale al 31 dicembre dell'anno precedente.

Per il funzionamento delle spese che per lo stesso titolo dovranno essere sostenute per gli ospedali di nuova istituzione e per l'entrata in funzione di nuove divisioni e sezioni, è devoluta ai rispettivi enti ospedalieri una somma pari alla spesa media per giornata di degenza, sostenuta dagli ospedali della Regione nell'esercizio precedente, rivalutata secondo i criteri di cui al primo comma e moltiplicata per il numero delle giornate di degenza previste per l'esercizio.

Art. 12.

Per le spese di cui alla lettera *g*) del precedente art. 9 è devoluta agli enti ospedalieri una somma complessiva pari al costo globale, rapportato ad un anno, sostenuto per lo stesso titolo da tutti gli ospedali della Regione nell'esercizio precedente, rivalutato da un coefficiente non superiore all'indice di incremento effettivo dei relativi prezzi e tenuto conto del disposto di cui all'art. 9, quinto comma, del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264 convertito nella legge 17 agosto 1974, n. 386.

La somma di cui al precedente comma è ripartita tra gli ospedali della Regione in base ai seguenti criteri:

60 % in proporzione diretta alla spesa, rapportata ad anno, sostenuta per lo stesso titolo da ciascun ospedale nell'esercizio precedente;

20 % in proporzione diretta al numero delle giornate di degenza previsto per l'esercizio da ciascun ospedale;

20 % in proporzione diretta al numero dei ricoveri previsti per l'esercizio da ciascun ospedale.

Per il finanziamento delle spese che per lo stesso titolo dovranno essere sostenute per gli ospedali di nuova istituzione e per l'entrata in funzione di nuove divisioni o servizi, è devoluta ai rispettivi enti ospedalieri una somma pari alla spesa media per giornata di degenza, sostenuta dagli ospedali della Regione nell'esercizio precedente, rivalutata secondo i criteri di cui al primo comma e moltiplicata per il numero delle giornate di degenza previste per l'esercizio.

Art. 13.

Per le spese di cui alla lettera *h*) del precedente art. 9 è devoluta agli enti ospedalieri una somma complessiva pari al costo globale, rapportato ad anno, sostenuto per lo stesso titolo da tutti gli ospedali della Regione nell'esercizio precedente, rivalutato da un coefficiente non superiore all'indice di aumento dei vari costi desunto dai listini prezzi della camera di commercio del capoluogo di Regione.

La somma di cui al precedente comma è ripartita tra gli ospedali della Regione in base ai seguenti criteri:

80 % in proporzione diretta alla spesa, rapportata ad anno, sostenuta per lo stesso titolo da ciascun ospedale nell'esercizio precedente;

20 % in proporzione diretta al numero delle giornate di degenza previsto per l'esercizio da ciascun ospedale.

Per il finanziamento della spesa che per lo stesso titolo dovrà essere sostenuta per gli ospedali di nuova istituzione e per l'entrata in funzione di nuove divisioni e servizi, è devoluta ai rispettivi enti ospedalieri una somma pari alla spesa media per giornata di degenza, sostenuta dagli ospedali della Regione nell'esercizio precedente, rivalutata secondo i criteri di cui al primo comma e moltiplicata per il numero delle giornate di degenza previste per l'esercizio.

Art. 14.

Per le spese di cui alla lettera *i*) del precedente art. 9 è devoluta agli enti ospedalieri, che forniscono il servizio di mensa ai dipendenti, una somma non superiore a L. 200 giornaliere per ogni dipendente in servizio al 31 dicembre dell'esercizio precedente.

Art. 15.

Entro il 30 settembre di ogni anno gli enti ospedalieri predispongono e trasmettono all'assessore regionale competente il bilancio preventivo di competenza dell'esercizio successivo.

La giunta regionale entro il 30 novembre, esaminato lo schema di bilancio sulla base dei criteri di cui agli articoli precedenti, indica l'ammontare presunto della somma globale che verra assegnata a ciascun ente, quale quota del fondo regionale dell'assistenza ospedaliera.

Gli enti ospedalieri, sulla base dell'importo presunto del finanziamento determinato a norma del comma precedente, approvano, entro il 31 dicembre, il bilancio preventivo per l'esercizio successivo.

Entro il 31 maggio successivo, e comunque dopo l'accertamento della consistenza del fondo regionale per l'assistenza ospedaliera, la giunta regionale provvede alla determinazione definitiva della quota spettante a ciascun ente ospedaliero e ne informa la competente commissione consiliare permanente.

Sulla base di tale determinazione gli enti ospedalieri sono tenuti ad apportare i necessari assestamenti ai propri bilanci.

Le variazioni degli stanziamenti in bilancio, che dovessero rendersi indispensabili in corso di esercizio per sopraggiunte necessità, sono effettuate in base alla norma in vigore, con il solo divieto di storni di poste di bilancio destinate agli investimenti.

Le variazioni di bilancio dovranno essere tempestivamente comunicate all'assessorato alla sanità.

Art. 16.

Nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione da parte dell'organismo di controllo, gli enti ospedalieri sono autorizzati ad assumere impegni e ad effettuare liquidazioni entro il limite mensile di un dodicesimo della somma che è stata stanziata per ciascuna voce di bilancio con la sola esclusione delle spese relative a nuovi investimenti.

Art. 17.

All'inizio dell'esercizio la giunta regionale determina il fabbisogno di cassa di ciascun ente per l'intero esercizio, sulla base del bilancio preventivo annuale di cassa degli enti ospedalieri.

All'inizio di ciascun bimestre il presidente della giunta regionale, ovvero per sua delega l'assessore competente, provvede con proprio decreto a versare agli enti ospedalieri le rate del finanziamento assegnato, in relazione al fabbisogno di cassa degli stessi, risultante dai preventivi e consuntivi bimestrali di cassa da essi compilati a norma dei successivi articoli, nei limiti delle determinazioni adottate dalla giunta regionale secondo quanto stabilito nel comma precedente.

Il conguaglio delle assegnazioni di ciascun anno è effettuato in concomitanza col versamento relativo all'ultimo bimestre dell'esercizio.

I pagamenti imputati alla competenza di ciascun esercizio non possono superare in alcun caso le quote attribuite ai singoli enti a norma del precedente art. 15, nonchè a norma delle altre leggi regionali che prevedono erogazioni agli enti ospedalieri.

Art. 18.

Il bilancio preventivo formulato dagli enti ospedalieri per il 1975 dovrà esporre distintamente le spese comunque connesse alle gestioni degli esercizi 1974 e precedenti escluse solo quelle derivanti dagli oneri di cui al precedente art. 4, primo comma.

Le previsioni di cassa degli enti ospedalieri dovranno essere formulate tenendo separate le spese imputabili agli esercizi 1974 e precedenti o comunque connesse alla gestione di questi.

I pagamenti effettuati dalla Regione a norma del precedente art. 17 sono commisurati e destinati esclusivamente ai fabbisogni relativi alle gestioni di competenza degli esercizi 1975 e successivi.

Gli enti ospedalieri dovranno formare e conservare separatamente le scritture contabili relative alle gestioni degli esercizi 1974 e precedenti, e quelle relative alle gestioni degli esercizi successivi.

*Titolo III*

BILANCIO PREVENTIVO DI COMPETENZA, BILANCIO PREVENTIVO DI CASSA, RENDICONTI BIMESTRALI DI CASSA DEGLI ENTI OSPEDALIERI

Art. 19.

Gli enti ospedalieri formano annualmente il bilancio preventivo di competenza, il bilancio preventivo di cassa e i rendiconti bimestrali di cassa.

Art. 20.

Il bilancio preventivo di competenza determina le previsioni delle entrate e delle uscite di competenza dell'esercizio e deve iscrivere l'importo dell'avanzo o del disavanzo presunto di amministrazione dell'esercizio in corso.

Nel caso di spese ripartite in rate annuali, in ciascun bilancio è iscritta la sola quota di spesa da erogarsi nel relativo esercizio.

Art. 21.

L'assessore regionale alla sanità determina il modello per la compilazione del bilancio preventivo.

Gli enti ospedalieri redigono il bilancio in conformità al modello di cui al comma precedente e alle istruzioni emanate dall'assessore alla sanità.

Art. 22.

Il capitolo è l'unità elementare del bilancio preventivo.

Gli storni da un capitolo all'altro del bilancio devono essere deliberati nelle stesse forme prescritte per l'approvazione del bilancio medesimo.

Art. 23.

Il progetto di bilancio preventivo deve essere inviato allo assessore alla sanità nei termini e per gli scopi di cui ai precedenti articoli.

Gli enti ospedalieri deliberano il bilancio preventivo entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui esso si riferisce.

Entro trenta giorni dalla comunicazione della determinazione definitiva della quota di finanziamento regionale assegnata a norma dell'art. 15, comma quarto, gli enti ospedalieri deliberano le seguenti variazioni di bilancio.

Art. 24.

Le entrate e le spese devono essere iscritte nel bilancio preventivo per il loro importo integrale, esclusa qualsiasi compensazione.

Art. 25.

Il bilancio preventivo di cassa ha per oggetto le previsioni relative alle riscossioni e ai pagamenti dell'esercizio.

Il bilancio preventivo di cassa indica, distintamente per la gestione di competenza e per la gestione residui, le entrate che si prevede riscuotere e le spese che si prevede di pagare nello esercizio.

Le previsioni di entrata e di spese sono ripartite per bimestri.

All'inizio di ciascun bimestre si provvede all'aggiornamento delle previsioni di cassa ad esso relative.

Art. 26.

Entro il giorno 10 del primo mese di ogni bimestre, gli enti ospedalieri trasmettono all'assessorato regionale alla sanità un rendiconto relativo alle riscossioni ed ai pagamenti effettuati nel bimestre precedente.

Unitamente al rendiconto bimestrale di cassa, gli enti trasmettono una copia del verbale di cassa, redatto dal tesoriere dell'ente, riportante la situazione riferita alla fine del bimestre precedente.

Art. 27.

L'assessore regionale alla sanità determina i modelli per la compilazione del bilancio e dei rendiconti bimestrali di cassa.

Gli enti ospedalieri redigono il bilancio ed i rendiconti di cassa in conformità ai modelli di cui al comma precedente e alle istruzioni emanate dall'assessore regionale alla sanità

*Titolo IV*

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 28.

Per l'esercizio 1975 il termine di cui all'art. 15, primo comma, è fissato in trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Per il medesimo esercizio il termine di cui all'art. 15, terzo comma, e fissato in trenta giorni dalla data di comunicazione all'ente della somma attribuita dalla Regione.

Art. 29.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 15 gennaio 1975

VERRASTRO

---

LEGGE REGIONALE 15 gennaio 1975, n. **5**.

**Norme concernenti l'erogazione dell'assistenza ospedaliera in attuazione degli articoli 12, 12-bis e 13 della legge 1° agosto 1974, n. 386.**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 4 *del* 18 *gennaio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A decorrere dalla data di emanazione del decreto ministeriale di cui all'art. 12, quarto comma, della legge 17 agosto 1974, n. 386, la regione Basilicata assume tutti i compiti in materia ospedaliera che ad essa competono a norma della predetta legge.

A partire da tale data la Regione eroga l'assistenza ospedaliera senza limiti di durata e con criteri di uniformità, secondo le modalità stabilite dalla presente legge.

Art. 2.

L'assistenza ospedaliera viene erogata:

*a*) a tutti coloro che ne abbiano titolo in base a vigenti ordinamenti dei rispettivi enti anche previdenziali che gestiscono forme di assistenza contro le malattie nonchè delle casse mutue anche aziendali;

*b*) ai non abbienti attualmente assistiti a carico dei comuni;

*c*) agli iscritti negli appositi ruoli regionali di cui al successivo art. 15 della presente legge;

*d*) agli altri soggetti che ne abbiano titolo ai sensi delle norme vigenti in materia.

Agli effetti della presente legge sono considerati non abbienti gli iscritti negli elenchi comunali degli aventi diritto all'assistenza medico-chirurgica ed ostetrica gratuita, previsti all'art. 55 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè i soggetti e loro familiari a carico per i quali il sindaco, in attesa dei periodici aggiornamenti degli elenchi sovradetti, attesti l'esistenza delle condizioni di bisogno.

Art. 3.

Ai fini della erogazione dell'assistenza ospedaliera gestita dalla Regione, sono equiparati ai cittadini italiani i cittadini stranieri per i quali siano vigenti in materia accordi bilaterali con l'Italia o convenzioni internazionali ovvero facilitazione a carico di organismo assistenziali italiani.

La regione Basilicata rimborsa gli oneri sostenuti dalle casse marittime per l'assistenza ospedaliera all'estero di cittadini residenti nella Regione.

Art. 4.

La Regione assicura altresì, secondo i vigenti ordinamenti degli enti mutualistici, l'assistenza ospedaliera all'estero nei confronti degli aventi diritto che si trovino fuori dal territorio nazionale per ragioni di lavoro.

Art. 5.

A decorrere dalla emanazione del decreto ministeriale di cui all'art. 1 della presente legge, la legge regionale 17 luglio 1973, n. 20, si intende abrogata limitatamente alle provvidenze ivi previste in materia di assistenza ospedaliera a favore dei lavoratori emigrati e loro familiari a carico in temporaneo rimpatrio.

Dalla data medesima il diritto dei lavoratori emigrati alla assistenza ospedaliera potrà essere esercitato dai medesimi mediante domanda di iscrizione nei ruoli regionali speciali di cui al successivo art. 15 della presente legge.

L'onere finanziario derivante dalle iscrizioni nei predetti ruoli è da intendersi a totale carico della regione Basilicata che provvederà a versare le relative somme al fondo nazionale ospedaliero.

All'onere finanziario derivante dall'applicazione del presente articolo si provvede con le disponibilità di cui alla legge regionale 17 luglio 1973, n. 20, concernente provvidenze a favore degli emigrati in temporaneo rimpatrio.

Art. 6.

L'assistenza ospedaliera viene erogata in via primaria attraverso gli enti ospedalieri aventi sede nel territorio regionale.

Il ricovero presso gli enti ospedalieri non è soggetto ad alcuna preventiva autorizzazione.

Gli assistibili potranno accedere alle cure ospedaliere previa sottoscrizione di una dichiarazione che attesti l'esistenza del diritto.

La falsità dell'attestazione rientra nella previsione dell'articolo 496 del codice penale.

La valutazione sulla necessità del ricovero è demandata al medico di guardia ai sensi dell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128.

Art. 7.

Le camere speciali di cui attualmente sono dotati gli ospedali gestiti da enti ospedalieri devono essere in ogni caso utilizzate, a giudizio dei medici curanti, esclusivamente per particolari esigenze assistenziali.

E' fatto obbligo agli enti ospedalieri di abolire le classi differenziate.

Art. 8.

La regione Basilicata assicura altresì l'assistenza ospedaliera, con apposite convenzioni, tramite le cliniche universitarie, gli istituti di ricovero e cura riconosciuti a carattere scientifico, gli istituti ed enti di cui all'art. 1, penultimo comma, della legge 26 novembre 1973, n. 817 e, qualora sia necessario per esigenze del servizio ospedaliero, con case di cura private in possesso dei requisiti previsti dalla legge 12 febbraio 1968, n. 132.

La Regione assume come proprie, sino all'emanazione degli schemi di convenzioni ministeriali di cui all'art. 18 della legge 12 agosto 1974, n. 386, e comunque non oltre il primo semestre 1975, le convenzioni in atto con gli enti mutualistici alla data dell'11 luglio 1974, per la parte riguardante il ricovero in corsia.

Art. 9.

Il ricovero in istituti di cura o case di cura private convenzionati con la regione Basilicata, è soggetto a preventiva autorizzazione degli uffici sanitari regionali della Regione stessa, che possono subordinare le autorizzazioni di ricovero ad accertamenti diagnostici particolari preferibilmente presso gli ambulatori e servizi degli enti ospedalieri.

L'eventuale ricorso contro la decisione di rigetto sarà deciso in via definitiva dall'assessore alla sanità.

Nel caso di ricovero di urgenza presso gli istituti la notifica deve essere inviata entro e non oltre giorni cinque e l'autorizzazione da parte della Regione è subordinata all'accertamento dell'effettiva necessità d'urgenza.

Art. 10.

Il ricovero in istituti di cura o in case di cura private aventi sede fuori del territorio della regione Basilicata e non convenzionati con la Regione stessa, è soggetto alle modalità stabilite dalla Regione ove ha sede l'istituto o la casa di cura e semprechè sia in atto tra questi ultimi un rapporto di convenzione.

Nel caso in cui l'accesso alle prestazioni ospedaliere negli istituti e case di cura di cui al comma precedente non è garantito ai cittadini non residenti nella Regione ove il presidio è ubicato, si applicano le norme di cui al successivo art. 11.

Art. 11.

Il ricovero in istituti di cura o case di cura non convenzionati con la regione Basilicata nè con la Regione ove gli stessi sono ubicati è soggetto alla preventiva autorizzazione della regione Basilicata.

Nel caso di ricovero in istituti di cura o case di cura non convenzionati o in classi diverse di quelle convenzionate, la Regione rimborsa all'avente diritto una quota non inferiore alla spesa media sostenuta dalla stessa per analoghe prestazioni negli enti ospedalieri della Regione.

La giunta regionale provvede a determinare annualmente l'ammontare di detta quota.

Art. 12.

Non sono rimborsabili dalla Regione gli oneri derivanti da trattamenti supplementari di tipo alberghiero o da differenza di classi, in quanto non assunti a carico del fondo nazionale ospedaliero.

Art. 13.

Gli enti ospedalieri, secondo le norme in vigore, organizzano servizi di accettazione sanitaria per la valutazione delle necessità di ricovero ospedaliero.

Art. 14.

La misura del pagamento di prestazioni mediche, chirurgiche e farmaceutiche a carattere diagnostico o curativo eseguite presso gli enti ospedalieri a favore di cittadini non aventi diritto è determinata dagli enti ospedalieri stessi per l'anno 1975 sulla base della retta deliberata ed approvata dall'organo di controllo per l'anno 1974, maggiorata nella misura del 20 %.

Per gli anni successivi sarà determinata dalla giunta regionale sulla base del costo medio dell'assistenza ospedaliera rilevata per l'anno precedente.

Art. 15.

I soggetti non assistibili dagli enti o casse mutue di malattia ai sensi dell'art. 12, terzo comma, della legge 17 agosto 1974, n. 386, e residenti nella Regione possono ottenere l'assistenza ospedaliera mediante l'iscrizione in appositi ruoli regionali.

L'iscrizione si ottiene mediante domanda presentata direttamente o con lettera raccomandata ai competenti uffici della Regione ed è operante per un triennio.

La domanda può essere presentata in qualunque momento ed ha effetto dal primo gennaio dell'anno in corso sia per quanto riguarda il pagamento delle quote a carico dell'iscritto che il relativo diritto all'assistenza ospedaliera.

Ai fini dell'iscrizione, la domanda deve essere corredata dalle seguenti indicazioni:

*a*) le generalità;

*b*) il luogo e la data di nascita;

*c*) la residenza;

*d*) la professione esercitata;

*e*) la composizione del nucleo familiare, nel caso che venga richiesta l'estensione dell'assistenza ai componenti il nucleo familiare stesso.

Art. 16.

La giunta regionale determina ogni anno l'importo pro capite per iscritto suddividendo la spesa ospedaliera complessiva sostenuta dalla regione Basilicata nell'anno precedente per il numero degli assistiti.

Limitatamente all'anno 1975, tale importo corrispondente alla media capitaria per l'assistenza ospedaliera rilevata dall'I.N.A.I.L. per l'anno 1974.

Per i lavoratori stagionali all'estero che rientrano nel territorio nazionale, l'importo di cui ai precedenti commi è commisurato al periodo medio di permanenza della categoria di appartenenza nel territorio nazionale e farà carico al bilancio regionale ai sensi del precedente art. 5.

La riscossione delle quote di iscrizione avviene con la procedura prevista per la riscossione delle imposte dirette ed è affidata alle esattorie con apposite convenzioni che l'amministrazione regionale stipulerà entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge; le relative entrate sono versate dalle esattorie al bilancio dello Stato per essere assegnate a fondo nazionale per l'assistenza ospedaliera dandone comunicazione alla Regione.

I cittadini compresi nei ruoli regionali che successivamente alla iscrizione acquistano il diritto all'assistenza per altro titolo, possono su domanda ottenere la cancellazione dai ruoli.

La sopravvenuta cancellazione decorre ai fini tributari dal primo giorno del mese immediatamente successivo alla presentazione della domanda.

Art. 17.

Gli accertamenti sulla solvibilità dei ricoverati non aventi diritto spettano alla Regione che a tal fine si avvale degli uffici comunali o consortili.

Per il recupero delle spese di spedalità esigibili dai cittadini non aventi diritto e per gli altri eventuali recuperi, la giunta regionale può avvalersi dei propri uffici legali, di quelli dei comuni o consorzi sanitari.

Art. 18.

E' fatto obbligo agli enti ospedalieri e agli istituti di ricovero e cura di cui all'art. 12 della legge 17 agosto 1974, n. 386, di comunicare al competente ente gestore di assistenza malattia la data del ricovero con la relativa diagnosi, e, al termine della degenza, la data della dimissione del ricoverato avente diritto alla indennità economica.

E' fatto obbligo altresì agli enti ospedalieri di inoltrare ai competenti uffici della Regione tutte le comunicazioni che saranno da questa richieste purchè connesse allo svolgimento dei compiti in materia di assistenza ospedaliera ad essa derivanti ai sensi della presente legge.

Art. 19.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 15 gennaio 1975

VERRASTRO

**(725)**

---

## REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 7 gennaio 1975, n. **1**.

**Norme per la semplificazione delle procedure amministrative e l'acceleramento della spesa.**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 1 *del* 10 *gennaio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per gli appalti indetti entro un anno dalla data di pubblicazione della presente legge, l'appalto può essere aggiudicato sin dalla prima gara alla migliore offerta, anche se unica ed anche se in aumento.

L'aumento dovrà essere comunque contenuto entro un limite massimo fissato preventivamente con scheda segreta, ed il risultato della gara non è soggetto ad alcuna approvazione.

L'assessore competente emette il relativo provvedimento di finanziamento suppletivo fino alla concorrenza dei fondi disponibili.

Il termine di cui al primo comma può essere prorogato per un ulteriore periodo di tempo non superiore ad un anno, con decreto del presidente della giunta regionale su proposta dell'assessore ai lavori pubblici e conforme deliberazione della giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente.

Art. 2.

A tutte le opere la cui esecuzione sia disposta con atto dell'amministrazione regionale si applicano, anche quando essa sia affidata, mediante concessione, ad altri enti, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 627, contenente norme sulla semplificazione e snellimento delle procedure in materia di amministrazione e contabilità generale dello Stato, per la parte dell'art. 2 che modifica l'art. 12 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, nonchè il decreto ministeriale 25 novembre 1972 e successive modificazioni. Oltre alle garanzie previste nel citato decreto ministeriale 25 novembre 1972, è ammessa la produzione, da parte dell'imprenditore, di polizza fidejussoria assicurativa rilasciata da enti e istituti autorizzati a norma delle disposizioni vigenti.

Le norme di cui al precedente comma si applicano sino al 31 dicembre 1975, salvo proroga che potrà essere disposta con le modalità previste dall'ultimo comma dell'art. 1.

Art. 3.

Gli importi stabiliti per le categorie indicate all'art. 4 della legge regionale 6 marzo 1956, n. 8, sono così modificati:

1) per i lavori fino all'importo di L. 30 000.000;

2) per i lavori fino all'importo di L. 100.000.000;

3) per i lavori fino all'importo di L. 200.000.000;

4) per i lavori fino all'importo di L. 400.000.000;

5) per i lavori di importo anche superiore a L. 400 000 000.

A ciascuna delle imprese già iscritte all'albo regionale degli appaltatori è attribuita, d'ufficio, la corrispettiva nuova categoria d'iscrizione.

L'importo indicato nel primo comma dell'art. 2 della legge regionale 6 marzo 1956, n. 8, è elevato a L. 10 000.000.

Gli importi di cui sopra possono essere ulteriormente modificati con decreto del presidente della giunta regionale su proposta dell'assessore ai lavori pubblici e conforme deliberazione della giunta regionale.

Art. 4.

Per tutte le opere la cui esecuzione è affidata agli organi, alle aziende ed agli enti di cui al terzo comma dell'art. 5 della legge 11 giugno 1962, n. 588, l'amministrazione regionale dispone il versamento delle somme necessarie su appositi conti correnti bancari intestati alla Regione e sui quali i pagamenti possono essere disposti dal legale rappresentante degli organi, aziende e enti medesimi.

Detti conti correnti dovranno essere distinti per ogni singola opera e i pagamenti a loro carico dovranno effettuarsi con assegni esclusivamente intestati ai creditori. I pagamenti non potranno essere superiori alle disponibilità del conto.

I conti di cui trattasi dovranno essere aperti presso la azienda o la filiale dell'istituto incaricato del servizio di tesoreria della Regione più vicino al comune dove ha sede legale l'ente gestore.

Gli enti sono tenuti a rendere semestralmente il conto dei fondi messi a disposizione.

Gli interessi attivi maturati sui detti conti correnti dovranno essere versati alla fine di ogni esercizio alle entrate del bilancio della Regione o della contabilità speciale del piano di rinascita della Sardegna.

A richiesta degli enti gestori, detti interessi potranno permanere a disposizione per il pagamento della revisione dei prezzi eccedente l'apposito importo accreditato.

Art. 5.

Quando gli stanziamenti necessari all'esecuzione delle opere pubbliche sono disposti con atti dell'amministrazione regionale, si provvede al pagamento degli acconti alle imprese esecutrici sulla base del certificato di pagamento rilasciato dal direttore dei lavori, e con l'osservanza delle norme di cui all'art. 1 della legge 12 gennaio 1974, n. 8.

Il certificato di pagamento di cui al comma precedente esclude qualsiasi visto, autorizzazione o deliberazione di organi tecnici e amministrativi nonchè ogni altro atto a corredo previsto dalle vigenti norme legislative o regolamentari.

La norma contenuta nel presente articolo si applica anche ai pagamenti disposti dagli enti, organi, aziende e per i quali si sia provveduto all'apertura del conto corrente di cui al precedente articolo.

L'autorizzazione, il visto e la deliberazione degli organi tecnici ed amministrativi competenti ai sensi delle disposizioni vigenti sono necessari quando i pagamenti comportino la utilizzazione dell'ultima quota, non inferiore al 20 per cento della somma accreditata.

Art. 6.

I verbali di nuovi prezzi, le perizie suppletive o di variante ai progetti di opere pubbliche in esecuzione ai sensi del precedente art. 2, sono trasmessi, a cura del direttore dei lavori che li predispone, all'assessorato regionale od al diverso ente competente, che è tenuto a pronunciarsi in merito, entro il termine di giorni quindici decorrenti dalla data di ricezione degli elaborati tecnici, risultante dalla ricevuta di ritorno o, nel caso che gli stessi elaborati siano stati consegnati direttamente, dalla data di ricezione apposta dall'ufficio.

Trascorso tale termine senza che l'assessorato o l'ente competente abbia formulato osservazioni o respinto i provvedimenti trasmessi, questi si intendono approvati, e non necessitano di ulteriori pareri di organi consultivi nè di formali approvazioni superiori nè di riscontro da parte degli organi di controllo.

Agli effetti del presente articolo, le perizie suppletive e di variante, che dovranno essere contenute nei limiti dell'impegno assunto per l'esecuzione dell'opera ed eventualmente finanziate con l'utilizzazione delle somme per imprevisti e delle economie di ribasso d'asta, non potranno eccedere un quinto dell'originario importo contrattuale d'appalto nè alterare la natura e la destinazione dell'opera.

Art. 7.

E' riservato all'amministrazione appaltante la facoltà di controllare i lavori previsti dal contratto d'appalto nonchè la potestà di sostituire il direttore dei lavori qualora ometta o ritardi atti relativi all'incarico affidatogli.

Al direttore dei lavori che, per ritardo o altra causa a lui imputabile determini un danno patrimoniale per l'amministrazione nell'espletamento del suo incarico, ed al collaudatore che, senza giustificato motivo, non completi il collaudo entro il termine assegnatogli all'atto del conferimento dell'incarico, non potranno essere concessi incarichi di qualunque natura nè dalla Regione nè dalle aziende, istituti ed enti da essa controllati, senza pregiudizio di ogni altra azione civile o penale.

Art. 8.

Le norme dell'art. 7 della legge regionale 4 giugno 1971, n. 9, e dell'art. 7 della legge regionale 24 agosto 1971, n. 23, sono sostituite dalle seguenti:

« Fatte salve le competenze degli organi statali relativamente alle opere pubbliche assistite da finanziamenti totali o parziali dello Stato, i progetti di massima ed esecutivi delle opere pubbliche delle provincie, comuni e relativi consorzi, diverse da quelle singolarmente finanziate con apposito provvedimento dell'amministrazione regionale, sono approvati in linea tecnica dal comitato e dalle sezioni di controllo sugli atti degli enti locali competenti per territorio, che si avvalgono dei propri uffici tecnici di cui all'art. 8 della legge regionale 4 giugno 1971, n. 9, quando l'importo superi i seguenti limiti:

L. 20 000 000 per i comuni o loro consorzi non dotati di ufficio tecnico;

L. 40.000.000 per i comuni o loro consorzi dotati di ufficio tecnico diretto da geometra o tecnico equiparato;

L. 70.000.000 per i comuni o loro consorzi dotati di ufficio tecnico diretto da ingegnere o architetto;

L. 100.000.000 per le amministrazioni provinciali e i comuni capoluoghi di provincia.

Nel caso di non approvazione dei progetti, gli enti possono chiederne il riesame da parte del comitato o delle sezioni di controllo sugli atti degli enti locali sulla base di un parere del comitato tecnico regionale istituito con la legge regionale 28 giugno 1950, n. 34.

I progetti di opere di importi inferiori a quelli sopra indicati sono approvati, anche in linea tecnica, dagli organi collegiali delle province, comuni e relativi consorzi, nell'ambito delle proprie competenze secondo le leggi vigenti.

I progetti di massima e esecutivi di importo superiore a L. 100.000.000 sono approvati dal comitato tecnico regionale dei lavori pubblici istituito con la legge regionale 28 giugno 1950, n. 34.

L'approvazione da parte dello stesso organo è richiesta anche quando si tratti di progetti parziali di un'opera la cui spesa complessiva si preveda superiore a L. 100.000.000, salvo che tali progetti costituiscano l'esecuzione di un progetto di massima già approvato dallo stesso comitato tecnico regionale dei lavori pubblici.

Sono soggette all'approvazione degli organi di cui ai precedenti commi le varianti relative ad aumenti di spesa che si verifichino durante l'esecuzione dei lavori, quando per effetto delle stesse la maggiore spesa superi il quinto dei limiti di spesa indicati nel presente articolo.

Nei limiti delle rispettive competenze per valore, l'approvazione dei progetti ai sensi del presente articolo equivale a dichiarazione di pubblica utilità e a dichiarazione di indifferibilità e urgenza a tutti gli effetti di legge.

Art. 9.

Al finanziamento dei programmi di opere pubbliche di cui al capo II della legge regionale 4 giugno 1971, n. 9, e alla legge regionale 4 luglio 1973, n. 15, si provvede con decreto dello assessore ai lavori pubblici, sulla diretta base dei programmi approvati, anche se ancora non siano stati elaborati i conseguenti atti progettuali, mediante erogazione agli enti locali interessati di sovvenzioni in misura corrispondente agli importi stabiliti dai programmi medesimi.

Dette sovvenzioni costituiscono per i tesorieri degli enti entrata con vincolo di destinazione specifica ai sensi di legge.

Gli interessi attivi maturati sulle somme erogate dovranno essere versati in entrata, alla fine di ogni esercizio, al bilancio regionale. Parimenti in entrata dovranno essere versati al bilancio della Regione, non oltre trenta giorni dalla data di pagamento della rata di saldo dei lavori, eventuali economie realizzate rispetto ai fondi messi a disposizione. A richiesta degli enti beneficiari l'assessore competente può tuttavia concedere che tali interessi ed economie permangano a disposizione degli enti medesimi per il pagamento delle revisioni dei prezzi contrattuali.

Gli enti destinatari delle sovvenzioni sono tenuti al conseguimento degli obiettivi di programma, nei termini e nei tempi tecnici stabiliti dai programmi stessi.

In caso di inerzia da parte degli enti sovvenzionati o di grave ritardo rispetto ai tempi previsti per l'attuazione delle opere in programma, l'assessore competente promuove, ove previsti, gli opportuni interventi sostitutivi.

Art. 10.

Salvo quanto disposto nei precedenti articoli 6 e 8, i progetti di massima ed esecutivi relativi a opere pubbliche finanziate dalla Regione, ancorchè realizzati da altri enti pubblici, di importo non inferiore a L. 100.000.000 sono approvati dal comitato tecnico regionale; quelli non eccedenti tale importo, dall'assessore competente.

Le perizie suppletive e di variante sono approvate dagli organi di cui al precedente comma, salvo quanto disposto nel precedente art. 6.

Quando l'importo delle varianti, sommato a quello del progetto principale, superi i 120.000.000 di lire, le varianti medesime sono approvate dal comitato tecnico regionale.

Art. 11.

I geometri, o diplomati equiparati, anche liberi professionisti, possono essere iscritti all'albo dei collaudatori, con le modalità della legge regionale 4 ottobre 1955, n. 16, per il collaudo di opere di manutenzione e di lavori di sistemazione, trasformazione e riattamento, relativi a strade interne ed esterne, opere igieniche ed edifici, di importo non superiore ai 30.000.000 di lire.

Art. 12.

Per le opere pubbliche di importo netto globale non superiore a L. 10.000.000, di competenza della Regione o degli enti locali, rientranti nelle categorie indicate nel precedente articolo, il certificato di regolare esecuzione può essere rilasciato dal direttore dei lavori anche se non ingegnere o architetto.

Il formale atto di collaudo per le opere di qualunque natura di importo non superiore a 50.000.000 di lire, può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione quando il direttore dei lavori sia ingegnere o architetto.

Art. 13.

A gravare sul capitolo di spesa destinato alla manutenzione di fabbricati regionali è autorizzata l'apertura di credito a favore dell'economo regionale di somme fino a L. 30.000.000 reintegrabili, da destinare all'esecuzione di lavori di manutenzione di importo non superiore a L. 10.000.000 cadauno. I lavori sono ordinati sulla base di prescrizioni tecniche elaborate a cura dell'assessorato ai lavori pubblici.

L'economo provvede all'esecuzione dei lavori mediante affidamento a ditte idonee su presentazione di preventivi sui quali esprime parere di congruità dei prezzi l'assessorato ai lavori pubblici.

I pagamenti saranno effettuati dall'economo mediante presentazione di fatture vistate dall'assessorato ai lavori pubblici secondo i limiti e i tempi pattuiti.

Art. 14.

Per le strade realizzate dall'amministrazione regionale anche con finanziamenti della legge 11 giugno 1962, n. 588 e non ancora classificate, la giunta regionale, su proposta dell'assessore competente, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, ovvero, per quelle da collaudare, dalla data di approvazione degli atti di collaudo, ne promuove la classificazione ad opera dei competenti organi statali o comunali, a seconda che rivestano le caratteristiche previste dalla legge rispettivamente per le strade statali, provinciali e comunali.

Per le strade soggette a pubblico transito, non iscrivibili nelle precedenti categorie, il comitato e le sezioni di controllo sugli atti degli enti locali territorialmente competenti promuovono la costituzione ad opera dei comuni interessati dei consorzi obbligatori fra gli utenti di strade vicinali.

Art. 15.

Le domande per la concessione dei contributi per l'acquisto di macchine agricole, sussidiabili a norma della vigente legislazione, di importo non superiore a L. 3.000.000, vanno presentate, unitamente alle relative fatture di acquisto, ai competenti ispettorati ripartimentali dell'agricoltura, i quali, previo accertamento della idoneità tecnica delle macchine stesse in riferimento alle esigenze dell'azienda ed all'uso cui vengono destinate, provvedono, con decreto dell'Ispettore o di altro funzionario da lui delegato, alla concessione del contributo ed alla relativa liquidazione.

Le domande previste nel comma precedente vanno presentate, pena la decadenza, entro quattro mesi della data di emissione della fattura.

Art. 16.

Ai fini della concessione delle provvidenze contributive o creditizie in agricoltura previste dalla vigente legislazione a sostegno delle iniziative private, il titolo del possesso dei terreni costituenti l'azienda agricola nonchè le condizioni di stato o di requisiti personali di cui sia necessario l'accertamento per la ammissione alle provvidenze stesse, possono essere comprovati mediante dichiarazione dell'interessato, anche contestuale alla domanda nella quale, sotto la propria responsabilità, l'interessato stesso attesti che tutti i dati relativi al possesso dei terreni, alle condizioni di stato ed i requisiti personali dichiarati sono conformi a verità.

La firma apposta nella dichiarazione deve essere autenticata.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 7 gennaio 1975

DEL RIO

LEGGE REGIONALE 7 gennaio 1975, n. **2**.

**Variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1974.**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 1 *del* 10 *gennaio* 1975)

---

LEGGE REGIONALE 10 gennaio 1975, n. **3**.

**Anticipazioni, per conto dello Stato, alle aziende concessionarie di autoservizi operanti in Sardegna e che applicano il contratto ANAC, di somme occorrenti per la corresponsione degli aumenti economici ai dipendenti delle dette aziende.**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 1 *del* 10 *gennaio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'amministrazione regionale è autorizzata ad anticipare, per conto dello Stato, alle aziende concessionarie di autoservizi che operano in Sardegna e che applicano il contratto ANAC, la somma di L. 22.000 per venti mensilità oltre gli oneri riflessi aziendali sulla stessa somma, per ogni dipendente, relativamente al periodo 1° gennaio 1973-30 giugno 1974, più ratei della tredicesima e quattordicesima mensilità per l'anno 1974 pari ai sei dodicesimi.

Art. 2.

I benefici di cui al precedente articolo saranno concessi alle aziende aventi diritto tramite la direzione compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione per la Sardegna, sulla base dei dati contenuti nei libri matricola di ciascuna azienda, fermo restando l'accertamento della corrispondenza dei medesimi con gli elementi in possesso dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Art. 3.

L'assessorato regionale competente in materia di trasporti provvederà ad accreditare le somme occorrenti alla predetta direzione compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione per la Sardegna.

La stessa direzione dovrà rendere conto delle somme come sopra accreditate, nei termini e secondo le modalità previste dagli articoli 60 e 61 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e dell'art. 333 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni.

Art. 4.

L'amministrazione regionale si surrogherà delle somme anticipate e dei relativi interessi sui contributi che lo Stato assegnerà alla Regione sarda per gli scopi di cui all'art. 1.

Art. 5.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno 1974 è istituito il seguente capitolo:

Cap. 16525. — Anticipazione alle aziende concessionarie di autoservizi operanti in Sardegna che applicano il contratto ANAC, delle somme occorrenti per la corresponsione degli aumenti economici ai propri dipendenti per il periodo 1° gennaio 1973-30 giugno 1974 . . . . . L. 150.000.000

Al relativo onere di L. 150.000.000 si farà fronte mediante l'utilizzo di L. 100.000.000 del cap, 17904 e di L. 50.000.000 del cap. 27901 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno 1973.

Il presidente della giunta regionale, su proposta dell'assessore al bilancio, è autorizzato ad istituire, con propri decreti, appositi capitoli di entrata nel bilancio della Regione, per il recupero delle somme anticipate con la presente legge e dei relativi interessi.

Art. 6.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 33 dello statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 10 gennaio 1975

DEL RIO

**(774)**

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100750530)